

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza Legale

**Aspetti legali
delle crisi bancarie in Italia**

di **Pietro De Vecchis**



Numero 17 - Gennaio 1988

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza Legale

**Aspetti legali
delle crisi bancarie in Italia**

di Pietro De Vecchis

Numero 17 - Gennaio 1988

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale ed organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I «Quaderni di ricerca giuridica» intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prevalentemente prodotti da appartenenti alla Consulenza Legale ed originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

COMITATO DI COORDINAMENTO: *GIORGIO SANGIORGIO, PIETRO DE VECCHIS, FRANCESCO CAPRI-GLIONE, VINCENZO MEZZACAPO*

I «Quaderni» riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

Il presente Quaderno sostanzialmente riproduce il testo della relazione letta al Ciclo de Conferencias sugli Aspectos jurídicos de las crisis bancarias (respuesta del ordenamiento jurídico) svoltosi a Madrid dal 16 al 19 novembre 1987, organizzato dal Centro de Estudios Judiciales con la collaborazione del Banco de España.

È gradito dovere ringraziare per il consenso espresso a questa pubblicazione il Prof. Carlos Garcia Valdés, Direttore del Centro de Estudios Judiciales, e il Dott. Joaquin Fanjul de Alcocer, Vice Direttore Generale - Capo dei Servizi Giuridici del Banco de España.

Ad essi va espressa gratitudine altresì per aver offerto, con l'organizzazione del «Ciclo», occasione ad un raffronto tra legislazioni la cui utilità sarà fatta palese dalla pubblicazione degli Atti, annunciata a breve termine.

INDICE

ASPETTI LEGALI DELLE CRISI BANCARIE IN ITALIA

Premessa	11
1. La liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi nella sistematica dell'ordinamento bancario	13
1.1 Le origini ed il processo di formazione della liquidazione coatta amministrativa	13
1.2 La prevenzione delle crisi bancarie	14
1.3 Interventi per soluzioni non traumatiche delle crisi bancarie	16
1.4 L'amministrazione straordinaria	17
1.5 La liquidazione coatta amministrativa nella logica degli interventi delle autorità creditizie	18
2. I principi fondamentali della disciplina della liquidazione coatta amministrativa	21
2.1 <i>Par condicio creditorum</i> e tutela giurisdizionale	21
2.2 Tutela del pubblico interesse	23
3. La vigente disciplina	25
3.1 Fonti normative	25
3.2 La procedura	25
3.3 a) L'accertamento del passivo	26
3.3 b) La realizzazione dell'attivo	27
3.3 c) La ripartizione dell'attivo realizzato	28
4. Costituzionalità della liquidazione coatta amministrativa	29
5. Gli interventi per i cc.dd. salvataggi bancari	31
5.1 Fondamento	31
5.2 La cessione di attività e passività	31
5.3 Le misure restaurative	32
5.4 Il Fondo interbancario di garanzia	34
6. Le crisi bancarie nella normativa in formazione in sede comunitaria ...	37

APPENDICE

— D.M. 27 settembre 1974. Anticipazioni a 24 mesi presso la Banca d'Italia	41
— Delibera 23 dicembre 1986 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Fondo interbancario di tutela dei depositi	42
— Statuto del Fondo interbancario di tutela dei depositi	44
— Regolamento del fondo interbancario di tutela dei depositi	61
— Regolamento del Fondo di solidarietà e di sviluppo delle Casse di risparmio	67
— Regolamento del Fondo centrale di garanzia costituito ad iniziativa della Federazione italiana delle Casse rurali e artigiane	69

ASPETTI LEGALI DELLE CRISI BANCARIE IN ITALIA

Premessa

In Italia lo scorso anno sono stati ricordati i cinquant'anni della legge bancaria (1), che tra gli altri suoi meriti ha quello di aver introdotto, con la liquidazione coatta degli enti creditizi, una normativa specificamente preordinata ad affrontare e risolvere le crisi delle imprese bancarie.

Questo è forse lo spunto più interessante che possa venire dal contributo che mi è stato richiesto: dar conto, in una esposizione per ovvie ragioni di estrema sintesi, della singolarità e della praticità della soluzione offerta dalla legislazione italiana ai problemi complessi che vengono sollevati dalle crisi bancarie. Mi limiterò pertanto ad una schematica esposizione della normativa italiana sul punto: di come essa si sia venuta formando; della posizione che l'istituto della liquidazione coatta amministrativa ha acquisito nella sistematica dell'ordinamento; dei suoi rapporti con l'altra e più generale procedura concorsuale, il fallimento; infine della sua concreta disciplina.

In questo periodo di profondi cambiamenti non potrà, naturalmente, mancare qualche rapido cenno alle prospettive di evoluzione del sistema italiano connesse alla convinta e fattiva partecipazione dell'Italia alla Comunità Europea.

(1) Cfr. SANGIORGIO — CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti eseguitici*, «Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d'Italia», Roma 1986; CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, ivi.

1. La liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi nella sistematica dell'ordinamento bancario italiano

1.1. *Le origini ed il processo di formazione della liquidazione coatta amministrativa*

Il ricorso a procedure di liquidazione in sede amministrativa, sostitutive quindi del fallimento, per enti che svolgono attività bancaria ha tradizioni antiche nella legislazione italiana.

Nello stesso testo che segnò l'inizio del procedimento di costituzione della Banca d'Italia — la Convenzione 18 gennaio 1893 (1) — subito dopo aver preso atto dell'«intendimento» del Governo «di dare un assetto definitivo alla circolazione bancaria», le banche stipulanti espressero piena adesione all'iniziativa del Governo medesimo di ricercare una «combinazione» che, a fronte della crisi ormai irreversibile della Banca Romana (all'epoca anch'essa istituto di emissione), consentisse di «sostenere il credito del biglietto bancario e (di) evitare al Paese l'incommensurabile danno che avrebbe ricevuto dal fatto che un istituto di emissione avesse mancato ai propri impegni». Coerentemente, la successiva legge 10 agosto 1893 n. 449 — che autorizzava la costituzione del «nuovo Istituto d'emissione che assumerà il titolo di Banca d'Italia» e disciplinava organicamente l'emissione dei biglietti — disponeva la liquidazione della Banca Romana, sancendo che essa venisse assunta dallo Stato ma con gestione delegata alla Banca d'Italia (2).

Il richiamo non ha una valenza meramente storica. Nella successiva legislazione si troveranno infatti, affinati e perfezionati, alcuni dei concetti informativi del disciplinare che viene dettato per questo antico esempio di «salvataggio» bancario della storia economica italiana: l'ente in ormai irreversibile dissesto è posto in liquidazione; viene cioè avviata nei suoi confronti una procedura che si concluderà, regolati gli aspetti patrimoniali, con la sua estinzione; si prevedono meccanismi per il pagamento delle passività, nella specie soprattutto mediante ritiro e sostituzione dei biglietti della banca posta in liquidazione; la gestione della liquidazione è affidata ad un soggetto, nel caso in esame l'appena costituita Banca d'Italia, che subentra al liquidato anche nella posizione debitoria; per l'onere di cui si è fatto carico, il soggetto che interviene è rimborsato con il ricorso a misure restaurative articolate in vario modo (utilizzando anche lo strumento fiscale); rimane integra, ed anzi viene potenziata, la possibilità di perseguire i responsabili del dissesto sul piano patrimoniale (l'azione penale evidentemente compete ad altri organi) mediante azioni di responsabilità.

(1) La Convenzione stipulata tra la Banca Nazionale nel Regno, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito è pubblicata nel volume *Normativa concernente l'Istituto di emissione*, curato dalla Consulenza Legale della Banca d'Italia, Roma 1988.

(2) Per un'accurata ricostruzione di queste vicende nella prospettiva del periodo in cui si sono verificate, cfr. VITALE, *La riforma degli istituti d'emissione e gli scandali bancari in Italia, 1892-1896*, Roma 1972.

V. pure LANZARONE, *Il sistema bancario italiano*, Torino 1948, DI NARDI, *Le banche d'emissione in Italia nel secolo XIX*, Torino 1953; SCUOTTO, *Storia delle banche*, Roma, 1959; FERRI, voce *Banca d'Italia*, in «Enc. Dir.»; RUTA voce *Emissione (Istituto di)*, ivi; DE VECCHIS, *L'Istituto di emissione*, in *Dizionari di diritto privato. Diritto monetario*, a cura di IRTI e GIACOBBE, Roma 1987.

Nel tempo, procedure liquidatorie sono state inoltre previste per gli istituti di credito fondiario (artt. 5 e segg. del T.U. sul credito fondiario, appr. con R.D. 16 luglio 1905 n. 646), per l'Istituto Nazionale di Credito Edilizio (art. 1, secondo comma, R.D.L. 2 maggio 1920 n. 698) e gli istituti e le società di credito edilizio (art. 1, quarto comma, R.D.L. 4 maggio 1924 n. 993), per le casse comunali di credito agrario (art. 31 Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, appr. con D.M. 23 gennaio 1928) e per le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria (artt. 43 e segg. T.U. appr. con R.D. 25 aprile 1929 n. 967).

La *ratio* di queste previsioni legislative va ricercata, evidentemente, nella peculiarità dell'attività bancaria, atteso che nel suo esercizio i problemi di liquidità spesso sovrastano quelli di solvibilità, e nei vantaggi che la procedura liquidatoria presenta rispetto all'ordinaria procedura fallimentare. La circostanza che la fase operativa della procedura si svolga prevalentemente in sede amministrativa agevola, invero, la gestione di un attivo estremamente frazionato e dei numerosi rapporti, non a caso definiti di massa, che ad un ente creditizio fanno capo. In questo contesto va altresì considerato che taluni degli enti per i quali essa è prevista hanno personalità di diritto pubblico e sono tradizionalmente sottratti al fallimento anche quando svolgano attività di impresa (1).

L'istituto della liquidazione coatta viene però reso di generale applicazione alle aziende di credito operanti a breve termine soltanto con il R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 (2), che ha dato inizio a quel complesso di provvedimenti il cui testo integrato è noto come legge bancaria (3). Verrà poi esteso alla totalità degli istituti di credito speciale, operanti cioè a medio e lungo termine, soltanto con l'art. 14 della L. 10 febbraio 1981 n. 23.

1.2. *La prevenzione delle crisi bancarie*

Nella sistematica dell'ordinamento bancario la liquidazione coatta è il rimedio ultimo al quale si ricorre solo quando la crisi dell'ente creditizio è insanabile e non si ritiene più praticabile il ricorso a strumenti meno traumatici e radicali per porvi riparo e per darle soluzioni di diversa natura (4).

(1) Cfr. l'art. 683 del cessato codice di commercio e l'art. 1, primo comma, della legge fallimentare.

(2) Non si faceva, invece, alcun cenno alla liquidazione coatta nella precedente legislazione bancaria del 1926 (RR.DD.LL. 7 settembre 1926 n. 1511 e 6 novembre 1926 n. 1830), che ha rappresentato la prima organica disciplina delle strutture, dell'organizzazione e del funzionamento del sistema bancario italiano.

Attesi i ricordati più antichi precedenti legislativi, è evidente come questa assenza di previsione, più che essere casuale, fosse da porre in stretta correlazione con l'impostazione ancora eminentemente privatistica della tutela che la legislazione intendeva allora assicurare all'attività bancaria (RUTA, *Il sistema della legislazione bancaria*, Roma 1975). In sostanza, se nel 1926 erano già avvertite le strette correlazioni e le intime connessioni tra i fenomeni monetari e quelli creditizi (sulle ragioni di un esercizio unitario dei compiti di disciplina e controllo sulla moneta e sul credito, cfr. CAPRIGLIONE, *Intervento pubblico e ordinamento del credito*, Milano 1978; Id., *Controllo bancario e stabilità delle strutture finanziarie*, in «Foro It.» 1980; DESIDERIO, *Governo della moneta - Governo del credito. Attualità di un binomio*, in «Cooperazione di credito» 1979; DE VECCHIS, *L'Istituto di emissione*, cit.), di talché la vigilanza sulle banche veniva già allora affidata alla Banca d'Italia (MEZZACAPO, *Evoluzione normativa della disciplina della banca centrale in Italia*, in «Impresa Ambiente e Pubblica Amministrazione» 1975), non si era invece ancora acquisita la piena consapevolezza del rilievo economico e sociale dell'attività bancaria e dell'esigenza di assicurare al risparmio un'adeguata tutela anche a fronte delle situazioni di crisi in cui possono venire a trovarsi le istituzioni deputate alla sua raccolta ed al suo impiego.

(3) Cfr. il volume «Legge bancaria», pubblicato nei Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d'Italia, Roma 1986.

(4) DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, Milano 1981.

Tutta la legge bancaria italiana — e, certamente, non solo quella italiana — ha come obiettivi di fondo la stabilità e l'efficienza del sistema bancario; il che, per quanto qui rileva, si traduce nell'assumere come primaria finalità dell'azione delle autorità di vigilanza bancaria quella di assicurare un corretto e regolare esercizio della relativa attività onde porre le condizioni per evitare le crisi. Si propongono con tutta evidenza questo scopo, ad esempio, le norme che dispongono un preventivo accertamento della capacità e della correttezza degli amministratori e dei dirigenti delle banche (art. 38 L. bancaria e artt. 1 a 6 D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350), che stabiliscono rapporti tra i mezzi propri e le passività e gli impieghi (artt. 32, 33 e 35 L. bancaria), che limitano la capacità delle banche di assumere partecipazioni in società ed enti (artt. 33 e 35 comma secondo lett. a) L. bancaria; art. 14 L. 10 febbraio 1981 n. 23). Importanza determinante anche a tale proposito hanno nel nostro ordinamento le c.d. istruzioni di vigilanza (1). E' appena il caso di soggiungere che rilievo crescente pure al fine di prevenire le crisi va attribuito ai *ratios* con i quali sempre più si tende a regolamentare l'operatività delle istituzioni creditizie.

Importante ruolo nella prevenzione delle crisi degli enti operatori svolgono infine, unitamente alle altre fondamentali funzioni (anche di natura monetaria) ad essi attribuite, i tre istituti della separazione tra credito ordinario e credito mobiliare, della limitazione dei fidi e della centrale dei rischi.

La separazione tra credito ordinario (o a breve termine) e credito speciale (che ha tempi di erogazione più lunghi che vanno fino a 5 anni, medio termine, e oltre, lungo termine) è una caratteristica della legislazione italiana che trova ad un tempo motivazione e spiegazione nel momento storico in cui questa si è formata, allorché si determinarono crisi di solvibilità e gravi insolvenze dovute anche all'impossibilità di mobilitare in tempo utile gli impieghi (2).

In una medesima ottica contenitiva — contraddistinta peraltro non dal tempo dell'impiego, bensì dal suo ammontare — si colloca il limite posto al credito erogabile ad uno stesso affidato. Anche in questo caso, infatti, si vuole evitare il pericolo che la banca si faccia coinvolgere nelle sorti del suo affidato, assumendo rischi che vadano oltre certe misure ritenute prudenziali (3).

Più immediatamente e scopertamente strumentale allo scopo di evitare impieghi che presentino eccessivo rischio per gli enti creditizi è la «centrale dei ri-

(1) Si tratta di provvedimenti amministrativi c.d. generali per il contenuto e l'ampiezza delle loro previsioni, ai quali nell'ordinamento settoriale del credito viene riconosciuta, secondo l'ormai classica teoria del GIANNINI (*Istituti di credito e servizi di interesse pubblico*, in «Moneta e Credito» 1949), efficacia normativa (*amplius infra*, nota 2 pag. 19).

(2) Cfr. CASSESE, *Documenti sulla preparazione della riforma bancaria del 1936*, in *La riforma dello Stato amministrativo* Milano 1974; PORZIO, *La legge bancaria. Note e documenti della sua «storia segreta»*, Bologna 1981.

E' appena il caso di ricordare, al riguardo, che si determinarono anche in Italia, a partire dai primi anni venti, gravi crisi bancarie come conseguenza dei collegamenti che si erano allora venuti a stabilire tra banca e industria (RUTA, *Il sistema della legislazione bancaria*, cit.; PONTOLILLO, *Il sistema del credito speciale in Italia*, Bologna 1980): un aspetto di questi collegamenti erano appunto gli immobilizzi riscontrabili tra i crediti verso le imprese e la scarsa capacità delle banche di mobilitare le proprie esposizioni.

(3) La limitazione del fido erogabile ad un solo cliente costituisce, forse, la più tradizionale tra le norme prudenziali imposte agli operatori bancari. Per quanto riguarda in particolare il sistema italiano il limite inizialmente fu imposto addirittura con norma avente natura legislativa (art. 16 del R.D.L. 6 novembre 1926 n. 1831) e determinato nella misura di un quinto del capitale versato e delle riserve dell'azienda erogante. La successiva legge del 1936 preferì invece, intatto lasciando il principio, deferirne la quantificazione alle autorità creditizie (art. 35, lett. b del secondo comma).

schi» (art. 32, lett. f), con la quale viene fornito a tutte le istituzioni bancarie il servizio di informazione sulla globale esposizione degli affidati delle banche verso il sistema bancario. Le aziende sono così poste in condizione di valutare il grado di rischio di ogni operazione e comunque di evitare di concedere credito a chi già ne avesse ottenuto dal sistema bancario in limiti proporzionati alla propria capacità o addirittura in eccesso ad essa.

1.3. *Interventi per soluzioni non traumatiche delle crisi bancarie*

Ma come ben sanno coloro che si occupano di problemi bancari (e, più in generale, economici), è nell'ordine delle cose che tutto ciò non sia sempre sufficiente ad evitare il determinarsi di situazioni di disagio e, nei casi più gravi, l'insorgere di vere e proprie crisi. Al verificarsi di siffatte evenienze le autorità creditizie devono intervenire; e ciò fanno ponendo in essere una serie di attività graduate secondo la ritenuta gravità della situazione, che possono consistere in interventi informali (basati principalmente sull'uso della loro autorevolezza) per indurre gli enti interessati ad adottare autonomamente adeguate misure ovvero anche in procedure provvedimentali tipizzate e regolate dalla legge. Caratteristica di questi interventi è la loro finalizzazione a realizzare i tentativi possibili per salvare l'ente creditizio.

Tra gli interventi informali ai quali più frequentemente si ricorre vi sono quelli che tendono ad esercitare un'azione persuasiva per conseguire la sostituzione delle persone che amministrano o dirigono l'ente in difficoltà. In qualche caso, soprattutto nelle banche costituite in forma societaria o in forma di cooperativa, si svolge opera intesa a far modificare, più spesso nel senso di ampliare, la base sociale in modo da incidere su preesistenti equilibri che fossero riscontrabili nella compagine sociale. Si inducono, in altri casi, i competenti organi aziendali ad introdurre modifiche di statuto e di regolamentazione interna dell'ente che siano funzionali a quei mutamenti di strategia operativa o di organizzazione aziendale ritenuti congrui a superare situazioni di disagio operativo o di disorganizzazione. Laddove possibili e ravvisati utili, si suggeriscono infine rimedi suscettibili di attrarre all'azienda capitali «freschi» nelle forme e nei modi più diversi — sia come partecipazione al capitale di rischio sia con strumenti di tipo negoziale — con questo fornendo la spinta atta a promuovere i necessari processi di risanamento.

Nel portare avanti questa azione di tipo persuasivo l'organo di vigilanza si adopera per assicurare all'azienda l'assistenza tecnica più opportuna, con peculiare riferimento alla disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti ed a studiare la praticabilità di appropriate procedure per il superamento delle difficoltà; ma ciò senza limitare in nulla lo spazio che, come è nei principi della legislazione bancaria italiana, deve essere lasciato alla responsabile determinazione dei competenti organi aziendali.

La misura dell'efficacia di questa azione persuasiva è data dalla spontaneità dell'adesione da parte dei destinatari degli interventi esercitati. Mancherebbe, in effetti, un fondamento normativo perché l'organo di vigilanza possa svolgere una qualsiasi azione direttamente coercitiva, anche se non può dirsi che siano del tutto inconfigurabili penalizzazioni a carico degli enti che non prestassero la dovuta considerazione agli inviti, alle pressioni ed ai suggerimenti.

menti ricevuti: si tratta, però, di penalizzazioni che vanno identificate soltanto nel permanere delle situazioni di crisi e nel conseguente rischio che le autorità creditizie siano costrette ad esaminare la possibilità di interventi più decisi.

Forse meno vari, ma indubbiamente più precisi nelle procedure e negli atti normativamente delineati, i possibili interventi formali.

Specifici alle situazioni qui in esame sono i poteri di intervento elencati nel primo comma dell'art. 35 l.b.. In particolare, la Banca d'Italia può ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli altri organi amministrativi — e, quando non vi sia stato provveduto, procedervi direttamente — per sottoporre loro i provvedimenti ritenuti utili all'azienda. Ancor più: sostituendosi direttamente alle valutazioni e ponderazioni di interessi degli organi aziendali dotati di poteri decisionali, la Banca d'Italia può, allorché ritenga che essi siano incorsi in eccessivi ritardi, ordinare l'esperimento di procedure esecutive contro i debitori ovvero fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o la sistemazione degli immobilizzi riscontrati.

Ad una medesima logica è suscettibile di rispondere anche la chiusura di sportelli di un'azienda, intervento che va operato allorché si siano verificate «violazioni di legge, irregolarità di gestione ed insufficienza di fondi» (art. 34 L. bancaria, così come modificato con l'art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350).

In alcuni casi e nei confronti solo di determinate categorie di enti creditizi, infine, può essere disposta d'autorità la fusione (art. 47 L. bancaria, art. 47 T.U. casse rurali e artigiane) ovvero promossa una procedura che porti alla fusione (art. 31 T.U. casse rurali e artigiane).

1.4. *L'amministrazione straordinaria*

Il provvedimento che più di ogni altro si presta a porre rimedio a situazioni passeggere di crisi delle aziende o degli istituti di credito — e comunque ad esperire i possibili tentativi per impedirne quell'aggravamento che necessariamente porterebbe alla liquidazione coatta — è l'amministrazione straordinaria, prevista negli artt. 57 e segg. della L. bancaria (1).

(1) Intuibili esigenze di economia di esposizione impongono di tralasciare l'indicazione della «gestione provvisoria» (art. 66 L. bancaria), procedura per molti versi da considerare minore rispetto all'amministrazione straordinaria ed alla quale, in realtà, si è fatto ricorso in passato solo sporadicamente e per fronteggiare situazioni di particolare urgenza.

La sua disciplina ricalca, con qualche semplificazione, quella dell'amministrazione straordinaria. Identici, in particolare, sono i presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento; in ambedue le procedure si attua la sostituzione degli organi ordinari con organi straordinari; i poteri di questi ultimi sono sostanzialmente i medesimi in ambedue i tipi di gestione straordinaria.

Differiscono, invece, le autorità competenti all'adozione del provvedimento, che nel caso della gestione provvisoria è la Banca d'Italia; i tempi di durata delle due procedure, che sono solo due mesi per la gestione provvisoria, mentre arrivano al massimo a 18 mesi per l'amministrazione straordinaria; differiscono, soprattutto, la *ratio* e le finalità dei due interventi. Infatti l'amministrazione straordinaria tende a realizzare il salvataggio dell'azienda, a differenza della gestione provvisoria che, pur sempre in situazione di crisi dell'azienda, è preordinata specificamente a fronteggiare un'emergenza.

Nella concretezza operativa e nello stesso sistema della legge la gestione provvisoria è, di norma, propedeutica all'amministrazione straordinaria.

La filosofia sottesa a questa procedura è lineare: con essa si tende salvare — o anche riordinare — l'impresa, scindendone le sorti da quelle degli organi e delle persone che l'hanno gestita.

Altrettanto lineare il meccanismo di intervento. Il provvedimento è adottato allorché presso l'impresa bancaria vengono accertate gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni di norme legali e statutarie, gravi infrazioni alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gravi perdite patrimoniali (1), ma la crisi da tale situazione determinata appare suscettibile di essere superata. Gli organi amministrativi (in genere il consiglio d'amministrazione e il comitato esecutivo) e di controllo interno (collegio dei sindaci o dei revisori dei conti) che hanno gestito l'azienda sono «disciolti»; l'eventuale riconsegna dell'azienda all'ordinaria amministrazione al termine del positivo esperimento dell'amministrazione straordinaria non avviene nei confronti degli organi a suo tempo disciolti, e sostituiti dagli amministratori straordinari, ma in favore di nuovi organi, appositamente ricostituiti dalle assemblee dei soci o dei partecipanti al capitale, proprio a tale scopo tempestivamente convocate.

Restano soltanto sospese invece le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti, che possono essere convocate anche durante l'amministrazione straordinaria, qualora ciò sia ritenuto necessario (art. 59 L. bancaria).

La gestione dell'azienda, con tutti i poteri che spettano ai normali organi amministrativi, viene affidata ai commissari straordinari, assistiti da un comitato di sorveglianza, che «hanno tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende» (art. 61), ivi compresa quella, fondamentale, di garantire la continuazione dell'esercizio dell'attività da parte dell'impresa che, infatti, non viene sospesa. Può essere solo sospeso, e per una moratoria che non può comunque superare i tre mesi (art. 63), il pagamento delle passività.

In sostanza, i commissari straordinari — che operano sotto la vigilanza della Banca d'Italia, cui sono attribuiti poteri autorizzatori nei confronti degli atti maggiormente rilevanti della gestione — si sostituiscono al consiglio d'amministrazione, del quale assumono integralmente le funzioni.

1.5. La liquidazione coatta amministrativa nella logica degli interventi delle autorità creditizie

Allorché le autorità creditizie non ritengono possibile, o ulteriormente possibile, sperimentare rimedi per evitare la crisi dell'impresa bancaria, non rimane che procedere alla sua liquidazione coatta (art. 67 L. bancaria).

A differenza di quello che dispone l'amministrazione straordinaria, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa rappresenta la sostanziale

(1) Tra i presupposti del provvedimento di amministrazione straordinaria vi è anche, analogamente a quanto poi si vedrà per la liquidazione coatta amministrativa, la richiesta da parte degli stessi organi amministrativi dell'azienda interessata; risulta difficile, tuttavia, comprendere una richiesta del genere che riguardi un'azienda che versi in una situazione di normalità gestionale. E' più agevole pensare che la richiesta dei competenti organi aziendali sia un presupposto che si aggiunge agli altri allorché, appunto in presenza di una situazione già compromessa, siano gli stessi amministratori a rendersi promotori dei provvedimenti ritenuti opportuni per il risanamento.

presa d'atto, da parte delle autorità di vigilanza, della impossibilità dell'impresa di continuare ad operare.

La liquidazione coatta, così come il fallimento, costituisce fase patologica nel ciclo operativo di un'impresa, ma risponde anche ad esigenze fisiologiche del sistema, in quanto strumento di ricambio degli operatori economici e di espulsione dal mercato di quegli operatori che non hanno più titolo o ragione per esservi inseriti. Non a caso il provvedimento relativo dispone in primo luogo la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed eccezionali, comunque, sono le ipotesi di autorizzazione ai commissari liquidatori perché continuino nell'esercizio dell'attività (art. 75 L. bancaria).

Tutta la procedura è, conseguentemente, preordinata alla liquidazione dell'ente, il quale normalmente si estingue alla sua chiusura (1).

Nella legislazione bancaria vigente, la liquidazione coatta degli enti creditizi rappresenta il logico completamento della disciplina di un ordinamento chiuso, qual è infatti l'ordinamento sezionale del credito (2). E' previsto il controllo delle autorità creditizie nella fase di uscita dall'ordinamento — controllo che può esternarsi in provvedimenti espliciti come avviene, appunto, con la liquidazione coatta, o rimanere implicito, come si ha allorché, deliberata dagli organi aziendali la liquidazione volontaria, le autorità di vigilanza non si avvalgono del potere loro conferito di disporre, in ogni momento, la sostituzione dei liquidatori ex art. 86 bis L. bancaria — e, all'estremo opposto, del pari è necessario l'intervento delle stesse autorità per l'«ingresso» nell'ordinamento (autorizzazione alla costituzione ed all'inizio delle attività).

L'attuazione data alla direttiva comunitaria 12 dicembre 1977 n. 780 sul coordinamento delle legislazioni bancarie ha profondamente inciso sulla globale disciplina degli enti creditizi che operano nel nostro Paese (3), ma non ha apportato modificazioni alle grandi linee del controllo che le autorità creditizie esercitano sulla componente soggettiva del sistema bancario.

Il venir meno del potere di valutare il «bisogno economico» del mercato al momento del rilascio delle autorizzazioni che precedono l'inizio dell'attività da parte dei nuovi enti creditizi, se indubbiamente incide sulla concreta disciplina dell'accesso, non significa invece trasformazione della struttura dell'ordinamento. Rimane comunque, invero, l'autorizzazione all'esercizio di attività ban-

(1) In linea di principio, non può escludersi che l'ente al quale sia stata revocata l'autorizzazione ad esercitare attività bancaria terminata la procedura liquidatoria possa, anziché estinguersi, continuare ad operare, sempre che ne sussistano i presupposti, ma con oggetto sociale diverso.

(2) La teorica dell'ordinamento sezionale del credito, affermata da GIANNINI nell'ormai lontano 1949 (*Istituti di credito e servizi di interesse pubblico*, cit.) è tuttora prevalente, anche se di recente ha formato oggetto di obiezioni da parte di COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna 1986.

(3) Cfr. la L. 5 marzo 1985 n. 74, che ha conferito «delega al Governo per l'attuazione della Direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia», ed il D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, recante le disposizioni emesse in «attuazione della Direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della l. 5 marzo 1985 n. 74». Per i primi commenti a detta legislazione cfr. DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d'Italia, Roma 1986; COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit.

caria da parte dell'organo di vigilanza, che dovrà asseverare la presenza effettiva di tutti i presupposti richiesti in coloro che hanno proposto istanza di autorizzazione (1). Rimane, ugualmente, il potere di disporre, allorché ne ricorrano le condizioni, la liquidazione degli enti operatori.

(1) L'ordinamento italiano è, tra l'altro, caratterizzato dalla tipicità e tassatività delle categorie di enti cui è riservata l'attività bancaria: cfr. DE VECCHIS, *Spunti per una rinnovata riflessione sulla nozione di banca*, in «Banca Borsa e Titoli di Credito» 1982, Fascicolo speciale dedicato alla memoria di Giacomo MOLLE; *Id.*, voce *Aziende e istituti di credito*, in Enciclopedia Giuridica Treccani.

2. I principi fondamentali della disciplina della liquidazione coatta amministrativa

2.1. *Par condicio creditorum e tutela giurisdizionale*

Due sono i principi che dominano nella disciplina della liquidazione coatta: la realizzazione della *par condicio creditorum* e la tutela, tenendo conto della realizzazione della *par condicio*, del pubblico interesse al corretto funzionamento del sistema bancario ed alla protezione dei risparmiatori.

Anche se si svolge prevalentemente in sede amministrativa, la liquidazione coatta degli enti creditizi è preordinata ad assicurare la *par condicio* di tutti i creditori dell'azienda. Non vi sono norme, nella legge bancaria o altrove, che possano in qualche modo giustificare deroghe a questo principio. La stessa prevista possibilità di «un primo riparto ai piccoli creditori» (art. 81 L. bancaria) va considerata unicamente quale anticipazione di una ripartizione di somme a favore di quei creditori che maggiormente subirebbero danni dal protrarsi dei tempi di pagamento: l'eccezione, se di eccezione si tratta, riguarda solo il tempo quindi del «riparto», non il suo ammontare.

La presenza del principio della *par condicio* che informa tutta la procedura della liquidazione coatta, colloca questa, a pieno titolo, tra le altre procedure concorsuali, sullo stesso piano del fallimento, con il quale non è certo in rapporto di antinomia: ambedue le procedure infatti assicurano, sia pure con modalità in parte diverse, il massimo di tutela ai diritti che vengono fatti valere ed ambedue mirano alla soddisfazione dei creditori della banca insolvente ed alla sua estinzione.

E' significativo sottolineare che l'attributo «amministrativa» è stato aggiunto al *nomen* della liquidazione coatta solo dalla legge fallimentare del 1942 — che ha completato la coeva codificazione privatistica — nell'atto stesso in cui recepiva quell'istituto nel proprio sistema. Sarebbe ora contraddittorio, attese le linee di fondo e la filosofia stessa della legge fallimentare, dare a quell'attributo, come talora è stato dato (1), il significato di esternazione di una contrapposizione tra ordinaria procedura fallimentare e liquidazione coatta.

La previsione di una apposita procedura di liquidazione coatta degli enti creditizi risponde all'esigenza di assicurare il soddisfacimento degli interessi dei singoli in materie generalmente caratterizzate da estremo tecnicismo; ma il soddisfacimento di questa esigenza non viene attuato comprimendo la sfera della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e comunque non è incompatibile con il mantenimento di tutte le garanzie anche e soprattutto di natura giurisdizionale poste dall'ordinamento costituzionale (2), che rimangono ferme. Si può sin d'ora anticipare sul punto che se il giudice costituzionale ha ritenuto in contrasto con la Costituzione una disposizione afferente alla regolamentazione

(1) Cfr. PROVINCIALI, *Incostituzionalità della liquidazione coatta amministrativa*, in «Dir. Fallim.» 1971; BONSIGNORI, *Liquidazione coatta amministrativa*, in «Commentario Scialoja e Branca», Roma 1974.

(2) Cfr. PAIARDI, *Costituzionalità della fase amministrativa di accertamento dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa*, in «Mon. Trib.» 1970; VIGNOCCHI, *In tema di liquidazione coatta amministrativa con particolare riferimento alle aziende di credito*, in «Riv. Soc.» 1974.

della liquidazione coatta (1), per analoghe ragioni uguale sanzione di incostituzionalità ha pronunciato anche per la similare disposizione concernente l'ordinaria procedura fallimentare (2).

Si afferma al riguardo nella Relazione del Guardasigilli alla legge fallimentare che «scopo del titolo V della presente legge è soprattutto quello di assicurare, anche nella liquidazione amministrativa, un minimo di controllo dell'autorità giudiziaria a tutela dei diritti soggettivi, sia del debitore che dei terzi, interferenti con essa. Tutte le volte che si tratti di uno di questi diritti, l'autorità giudiziaria — sia pure attraverso una procedura più semplice e più rapida di quella comune — deve fiancheggiare l'opera dell'autorità amministrativa: così nell'accertamento dello stato d'insolvenza (artt. 195, 202), nell'accertamento del passivo (art. 209), nella formazione dello stato di riparto dei contributi dovuti dai soci, con responsabilità limitata o illimitata (art. 211), nell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del conto di gestione (art. 213), nell'approvazione del concordato (art. 214).

«Soprattutto, pur riconoscendo in questa procedura l'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa di ordinare la liquidazione con tutti i provvedimenti relativi sia in caso di insufficienza di attivo, sia in caso di irregolarità, mi sono preoccupato di assicurare ai creditori, in caso di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione, un mezzo per fare accertare tale stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria con l'adozione dei conseguenti provvedimenti cautelari, e per determinare per tal via la messa in liquidazione amministrativa da parte dell'autorità competente».

Ed è proprio in relazione a tutto ciò che la stessa dottrina più critica nei confronti della legittimità costituzionale della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha dovuto riconoscere la «sostanziale equiparazione tra i risultati delle due procedure» (di fallimento e di liquidazione coatta) ed ammettere che si possa «ricondere la liquidazione coatta al più comprensivo genere dei procedimenti di tipo concorsuale» (3). Ed anche se la particolare preminenza dell'interesse pubblico informa la fase amministrativa della liquidazione coatta, rimane il potere dei creditori e di chiunque ritenga di avere pretese da far valere di ricorrere all'autorità giudiziaria, nelle fasi rilevanti della procedura, con perfetta integrità di garanzie giurisdizionali (4).

Alla tutela avanti l'autorità giudiziaria ordinaria dei diritti soggettivi che si ritengono lesi si assomma, naturalmente, la tutela accordata avanti la giurisdizione amministrativa per gli interessi legittimi che si assumono travolti dai provvedimenti amministrativi adottati nel corso della procedura.

(1) Cfr. Corte Costituzionale 20 giugno 1972 n. 110, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 195 secondo comma l.b. «nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore per l'esercizio del diritto di difesa, prima che il tribunale stesso si pronunci sulla richiesta di dichiarazione dello stato d'insolvenza dell'impresa».

(2) Cfr. Corte Cost. 16 luglio 1970 n. 141 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 l.b. nella parte in cui non prevede «l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa».

(3) BONSIGNORI, *Liquidazione coatta amministrativa*, cit.

(4) PAJARDI, *Costituzionalità della fase amministrativa di accertamento dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa*, cit.

2.2. Tutela del pubblico interesse

L'analisi si sposta così sul secondo dei principi che informano la procedura di liquidazione coatta: il pubblico interesse al corretto funzionamento del sistema bancario ed alla protezione dei risparmiatori, che è fondamento dell'istituto e ne pervade tutta la disciplina. E ciò, ripetesi, nei limiti consentiti dal generale principio della *par condicio* e ferme rimanendo le garanzie giurisdizionali per tutti i soggetti che risultano coinvolti nella crisi della banca.

Come è stato esattamente osservato in sede di ricostruzione del clima legislativo che portò in Italia alla formulazione della vigente legge bancaria (1), con questa si cercò di attuare una disciplina per statuti speciali, mirante alla sottrazione dell'impresa bancaria alla disciplina generale del codice e alla legittimazione, nei suoi confronti, di interventi singolari in momenti particolarmente significativi del suo ciclo operativo. Tra questi interventi singolari non può non essere annoverata, appunto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e conseguentemente la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

I noti eventi storico-politici nel frattempo intervenuti, e soprattutto l'instaurazione successivamente alla legge bancaria di un diverso regime politico-costituzionale e sociale, non hanno modificato questa realtà normativa (2). L'art. 41 della Costituzione, infatti, afferma che «l'iniziativa economica privata è libera», ma aggiunge subito dopo che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». E il successivo art. 47, riguardante più da vicino l'attività bancaria, sancisce che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

E' quindi la stessa natura pubblicistica del contesto organizzatorio nel quale si svolge l'attività bancaria — che va distinta dalla natura imprenditoriale e privatistica dell'attività posta in essere dalle singole istituzioni creditizie (3) — che permea la disciplina degli enti bancari in tutto l'arco della loro attività, ivi compresa la fase particolarmente delicata che si apre e si svolge allorché si determina la crisi dell'impresa.

Per altro verso, è proprio la fase di liquidazione che dà luogo ad uno dei momenti più delicati ai fini della realizzazione dei pubblici interessi che presiedono alla disciplina dell'attività bancaria, in quanto in essa si ripropongono, e

(1) CASSESE, *La preparazione della riforma bancaria del 1936 in Italia*, in «Economia e Credito» 1975. V. anche sul punto: FRÈ, *Nuovi provvedimenti e nuovi problemi in tema di società azionarie*, in «Riv. dir. comm.» 1936, I; MESSINEO, *Postille sulla nuova legislazione bancaria*, parte II, in «Banca Borsa e Titoli di Credito», 1937 I.

(2) Sulla attuale validità dei principi di fondo della legge bancaria del 1936, cfr., pure se in ottiche tra di loro diverse, SCHLESINGER, *Poteri di intervento della Banca d'Italia in ordine alla erogazione del credito*, in «Banche e Banchieri», 1974, e SAVONA, *La sovranità monetaria*, Roma, 1975. In generale sul punto v. anche RUTA, *Il sistema della legislazione bancaria*, cit.

(3) Cfr. PRATIS, *La disciplina giuridica delle aziende di credito*, Milano 1959; RUTA, *Il sistema della legislazione bancaria*, cit.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Note sull'autorizzazione all'apertura di istituti di credito*, in «Banca Borsa e Titoli di Credito» 1962, I.

spesso con accentuati aspetti di delicatezza, quei medesimi problemi che furono oggetto di considerazione da parte delle autorità creditizie al momento della costituzione dell'impresa (1); sicché incongrua diverrebbe in siffatti momenti l'assenza degli organi pubblici preposti alla disciplina dell'attività bancaria (2).

L'art. 67 L. bancaria inoltre elenca tra i presupposti per la revoca dell'autorizzazione ed il collocamento in liquidazione coatta amministrativa anche le irregolarità e le violazioni di norme legali e statutarie di eccezionale gravità. Ora, in relazione a presupposti di questo tipo, l'apertura di procedure concorsuali può trovare giustificazione solo in un contesto di disciplina pubblicistica delle strutture e del sistema nel suo complesso; non appare infatti che, almeno direttamente, sia compromesso in siffatte evenienze alcun privato interesse e non appaiono individuabili, quindi, situazioni soggettive atte a conferire a singoli legittimazione a promuovere procedure concorsuali.

Se dunque solo l'interesse pubblico può, in alcuni casi, giustificare l'apertura del concorso sul patrimonio dell'impresa bancaria, evidenti ragioni se non altro di uniformità di regolamentazione e di economia di procedure impongono che la medesima procedura concorsuale venga utilizzata in tutti i casi di liquidazione forzata dell'impresa bancaria.

Da ultimo, la sede amministrativa appare la più congrua ad una procedura concorsuale che, proprio in quanto concernente aziende ed istituti di credito, vede coinvolto un numero estremamente elevato di rapporti di debito-credito. In realtà, non è qui in discussione l'idoneità del tribunale al quale, anzi, comunque compete non solo la decisione ultima (art. 213 L. fall.) ma anche la funzione di seguire puntualmente l'intero svolgersi della procedura (arg. ex artt. 209, 210 e 211 stessa legge), bensì proprio l'idoneità della procedura nel suo complesso a tener conto delle peculiari situazioni delle imprese assoggettate o assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa (3).

Ma soprattutto l'autorità amministrativa è dotata di poteri il cui accorto utilizzo è suscettibile di limitare il danno provocato dalla crisi bancaria, approntando misure che consentano di far fronte alle obbligazioni delle banche liquidate; di provvedere alla loro sostituzione nelle strutture creditizie onde assicurare il mantenimento di un sufficiente livello di efficienza nell'offerta al pubblico dei servizi bancari; di salvaguardare, infine, il posto di lavoro ai dipendenti.

(1) PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, vol. IV, asserisce che «la liquidazione amministrativa politicamente risente dell'esigenza che lo Stato si interessi di determinate attività economiche private» (p. 2532).

(2) DE VECCHIS, *Appunti sulla costituzionalità della liquidazione coatta amministrativa con particolare riferimento alle aziende di credito*, in «Banca Borsa e Titoli di Credito» 1976, I.

(3) Basti considerare, ad esempio che solo i creditori che non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione del credito risultante a loro favore hanno l'onere di chiedere l'ammissione al passivo. Conseguenza di una eventuale tardiva presentazione della richiesta è l'ammissione al concorso dei soli riparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda (artt. 77 e 80 l. bancaria).

3. La vigente disciplina

3.1. *Fonti normative*

Si è già detto come l'originaria disciplina organica della liquidazione coatta delle aziende di credito risalga alla legge bancaria del 1936. Successivamente, con il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, c.d. legge fallimentare, sono stati dettati principi e norme che costituiscono la generale regolamentazione di tutte le procedure concorsuali, ivi comprese le procedure di liquidazione coatta amministrativa e, tra queste, quella delle aziende di credito. Attualmente, pertanto, la disciplina di quest'ultima risulta dalle disposizioni del titolo VII, capo III della legge bancaria (artt. 67 e segg.) e da quelle del titolo V (artt. 194 e segg.) della legge fallimentare.

La legge fallimentare si dà cura (art. 194) di stabilire i criteri di coordinamento tra le due normative, che possono così sintetizzarsi: disciplina generale è quella contenuta nella legge fallimentare; questa disciplina generale può essere derogata dalle norme delle leggi speciali, per quanto qui rileva della legge bancaria, che dispongono diversamente; sono però espressamente dichiarate inderogabili alcune norme della legge fallimentare che contengono i principi essenziali della procedura. In sintesi, a fronte di queste norme inderogabili si verifica una sostanziale abrogazione delle contrastanti precedenti disposizioni della legge bancaria e la loro sostituzione, appunto, con le disposizioni dichiarate inderogabili dalla legge fallimentare.

La legge fallimentare, dunque, ha recepito nella sua sistematica la procedura di liquidazione coatta e l'ha posta sullo stesso piano dell'altra generale procedura concorsuale, il fallimento.

Quanto all'ambito di applicazione, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa può oggi essere adottato nei confronti di tutti gli enti creditizi. Come è stato già anticipato, invero, l'originaria, più limitata previsione della legge bancaria è stata integrata dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1981 n. 23, che ha esteso anche agli istituti di credito e senza alcuna distinzione riferibile ai crediti esercitati, le disposizioni del titolo VII della legge bancaria medesima. E' superfluo sottolineare come si sia così notevolmente progredito nel processo per rendere concreto il principio della uniformità di disciplina di tutti gli enti creditizi, sul presupposto di una comune caratterizzazione imprenditoriale.

3.2. *La procedura*

Presupposti per l'adozione del provvedimento sono l'eccezionale gravità delle irregolarità nell'amministrazione ovvero delle violazioni delle norme legali e statutarie ovvero ancora delle perdite patrimoniali. Il provvedimento può essere altresì adottato quando lo richiedano gli organi dell'ente che hanno la disponibilità del relativo potere (art. 67 L. bancaria).

La liquidazione coatta va disposta anche quando, essendosi verificate le condizioni per il fallimento, il tribunale, dopo aver sentito l'autorità di vigilanza, dichiari lo stato di cessazione dei pagamenti e quindi l'insolvenza di un

ente creditizio; in questo caso il provvedimento del tribunale deve essere prontamente (entro tre giorni) trasmesso alla Banca d'Italia perché disponga la liquidazione coatta (artt. 195 L. fallimentare e 69 L. bancaria) (1).

Le competenze per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sono articolate tra la Banca d'Italia, cui spetta di attivare la procedura formulando la proposta, e il Ministro del Tesoro, che decide con proprio decreto dopo aver sentito, salvo casi d'urgenza, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Il Governatore della Banca d'Italia nomina, poi, gli organi della liquidazione, e cioè uno o più commissari liquidatori e i membri del comitato di sorveglianza.

Il provvedimento ministeriale che dispone la liquidazione coatta e quello del Governatore che nomina gli organi della procedura sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (art. 67 L. bancaria). Dalla data di detta pubblicazione è sospeso il pagamento delle passività e contro l'ente in liquidazione non possono essere promossi atti di esecuzione forzata, atti cautelativi sui beni, azioni in sede giudiziaria. Unica eccezione a questa generale sospensione: rimane fermo l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa (art. 70 L. bancaria).

La Banca d'Italia ha la vigilanza su tutta la procedura, potendo anche stabilire di essere preliminarmente sentita per talune categorie di operazioni (artt. 71 e 72 stessa legge).

In sostanza, vengono a concentrarsi nella Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, i poteri di impulso, indirizzo e controllo che, pur essendo funzioni tipicamente amministrative, nell'ordinaria procedura fallimentare sono assegnate al tribunale ed al giudice delegato. Rimangono invece a detti organi le più proprie funzioni giurisdizionali e di tutela dei diritti soggettivi.

I commissari liquidatori, ai quali è riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali, procedono a tutte le operazioni della liquidazione ed hanno, in particolare, i poteri occorrenti per realizzare l'attivo ed esperire le azioni spettanti agli enti in liquidazione (artt. 71 e segg. L. bancaria).

Anche la liquidazione coatta degli enti creditizi, come in genere tutte le procedure concorsuali, è articolata secondo le fasi tipiche dell'accertamento del passivo, della realizzazione dell'attivo e del finale riparto di ciò che viene realizzato tra gli aventi diritto. Normalmente segue altresì la fase di estinzione dell'ente che esercitava l'impresa bancaria, fase che è, però, al di là dei limiti di questa esposizione.

3.3. a) *L'accertamento del passivo*

La fase di accertamento del passivo si realizza prima, e necessariamente, in sede amministrativa.

(1) Si ha, in tal modo, una liquidazione coatta amministrativa disposta d'ufficio. Rileva porre in evidenza, al riguardo, come la legittimazione di qualsiasi creditore a ricorrere al tribunale per ottenere la dichiarazione dello stato d'insolvenza, e quindi provocare la liquidazione coatta, costituisce ulteriore prova della compiuta tutela comunque assicurata dall'ordinamento ai diritti soggettivi che vengono coinvolti in evento di crisi bancaria ed elimina un altro possibile elemento che potrebbe rilevare sul piano della legittimità costituzionale della procedura.

L'organo commissariale, che ha tra i compiti piú immediati («entro un mese dalla nomina»: art. 76 L. bancaria) quello di comunicare a ciascun creditore le somme risultanti a suo credito, predispose una bozza di stato passivo tenendo conto non solo delle eventuali istanze di insinuazione dei creditori ma procedendo all'inserimento di costoro anche (anzi soprattutto) d'ufficio (1). Ciò costituisce un importante sintomo della tutela di tipo pubblicistico che con questa procedura si ritiene doveroso assicurare a tutti i risparmiatori, anche quelli che, per disinformazione o altro, non si attivano personalmente.

Al termine di questa fase, al massimo entro 120 giorni dal decreto che dispone la liquidazione coatta, i commissari redigono due elenchi: quello dei creditori privilegiati viene depositato presso la cancelleria del tribunale, quello dei creditori chirografari in Banca d'Italia. La distinzione trova fondamento anche nell'esigenza di garantire ai creditori chirografari la tutela accordata dal segreto bancario; la medesima esigenza non è ravvisabile per gli altri creditori, atteso il regime di pubblicità che assiste i privilegi.

Nello stesso termine suindicato i commissari devono comunicare agli interessati eventuali decisioni di non riconoscimento di crediti.

Dopo il deposito degli elenchi e la citata comunicazione si apre una fase nella quale è possibile promuovere, per la prima volta, l'intervento dell'autorità giurisdizionale nella procedura. Possono proporre reclamo con atto depositato presso la cancelleria del tribunale, infatti, sia i creditori (in tutto o in parte) esclusi sia coloro che intendano opporsi ad un riconoscimento effettuato in favore di altri (essenzialmente creditori privilegiati). I reclami devono essere decisi, dopo la necessaria istruttoria, in unico giudizio. La sentenza emessa è impugnabile sia in appello che, successivamente, con ricorso in Cassazione (artt. 78 e 79).

3.3. b) *La realizzazione dell'attivo*

Non meno rilevante, ai fini della protezione degli interessi pubblici e privati tutelati dalla liquidazione coatta, è la fase della realizzazione dell'attivo, che trova disciplina piuttosto nelle norme che regolano il funzionamento degli organi della procedura che non in disposizioni puntuali ad essa direttamente relative.

Alla realizzazione dell'attivo si perviene con una serie di attività preordinate a quantificare i beni aziendali (es., redazione dell'inventario ex art. 71 L. bancaria) e ad effettuare le operazioni necessarie a conservare ed incrementare l'attivo nonché a preservare la consistenza materiale ed il valore dei beni aziendali.

A tale scopo ai commissari sono riconosciuti, come si è già anticipato, tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, per esperire le azioni giudiziarie spettanti.

(1) Sul rilievo dell'inserimento d'ufficio dei creditori nel passivo della liquidazione e sul suo valore sintomatico ai fini della distinzione tra detta procedura e quella fallimentare, cfr. DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, cit.

tanti alle aziende in liquidazione (art. 72 L. bancaria) e per esercitare l'azione revocatoria (successivo art. 73).

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione della Banca d'Italia, l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i cessati amministratori (citato art. 72).

3.3. c) *La ripartizione dell'attivo realizzato*

La fase di ripartizione dell'attivo realizzato ha inizio con il deposito del rendiconto finale di liquidazione, unitamente ad un rapporto del comitato di sorveglianza e dopo l'approvazione della Banca d'Italia, presso la cancelleria del tribunale (art. 82 L. bancaria).

Il deposito del rendiconto finale individua un secondo momento della procedura in cui è possibile promuovere l'intervento del giudice ordinario. Dalla sua effettuazione infatti decorre il termine di un mese entro il quale i creditori, ed in genere tutti gli interessati, possono presentare opposizione con ricorso da notificare ai commissari. Anche su questi ricorsi il tribunale decide in unico giudizio con sentenza a sua volta suscettibile dei consueti gravami (citato art. 82).

Già richiamata peculiarità di questa fase è la possibilità che i commissari eseguano parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività e, addirittura, che la distribuzione di un primo «riparto» sia limitata ai piccoli creditori (artt. 80 e 81 stessa legge).

Esaurita la fase di ripartizione dell'attivo, normalmente si chiude la procedura di liquidazione con l'estinzione dell'ente (o con la sua riconversione ad altra attività). Per agevolare detta chiusura possono anche effettuarsi — e normalmente sono effettuate (v. *infra*) — operazioni di cessione delle attività e passività.

La liquidazione può chiudersi anche con un concordato proposto dai commissari, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione della Banca d'Italia. Sulla proposta di concordato può instaurarsi un contenzioso in sede giurisdizionale (artt. 83 e segg.).

4. Costituzionalità della liquidazione coatta amministrativa

La specialità dell'esaminata procedura e forse anche la sopravvenuta sua qualificazione come «amministrativa» sono all'origine del dibattito circa la sua aderenza ai principi, successivamente alla sua introduzione affermati dalla Costituzione (1); dibattito che, in un recente passato, ha avuto consistente sviluppo in dottrina e si è svolto con argomentazioni di notevole spessore, tanto da creare le condizioni perché il giudice ordinario sollevasse formalmente in più occasioni la relativa questione di legittimità costituzionale con riferimento alle concrete situazioni dedotte nei giudizi (2).

La Corte Costituzionale così investita del problema ha però riconosciuto l'ortodossia della procedura nel suo complesso, ritenendo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione (3) soltanto la disposizione dell'art. 195, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui consentiva che il tribunale decidesse sulle istanze di dichiarazione dello stato di insolvenza senza aver previamente disposto la comparizione del debitore (4). Ma tale decisione si colloca nel contesto di una serie di uguali affermazioni della medesima Corte che, come già anticipato, hanno investito, al ricorrere di similari situazioni, anche l'ordinaria procedura fallimentare ed ha comunque lasciato inalterate linee di fondo e concreta disciplina della liquidazione coatta (5).

Nessuna censura ha ritenuto configurabile la Corte (6) per la procedura in esame, poiché il diritto alla difesa nonché la tutela dei privati interessi vi sono assicurati e solo incontrano limiti, quanto al tempo ed alle modalità del

(1) Hanno sostenuto la tesi dell'incostituzionalità (sia pure, talora, con riferimento ad alcune norme soltanto della procedura) SCALFI, *La liquidazione coatta amministrativa alla luce della Costituzione*, in «Dir. fall.» 1965, I; GOTTI PORCINARI, *La tutela giurisdizionale dei diritti nella liquidazione coatta amministrativa*, in «Giust. civ.» 1968, III; DI GRAVIO, *Le situazioni insostenibili della liquidazione coatta amministrativa*, in «Temi rom.», 1969, I; SCALERA, *Incongruenze ed illegittimità dell'art. 219 legge fallimentare*, in «Dir. fall.» 1970, I; PROVINCIALI, *Incostituzionalità della liquidazione coatta amministrativa*, ivi, 1971, I; LIEBMAN, *Illegittime restrizioni all'azione dei creditori nella liquidazione coatta amministrativa*, in «Riv. Dir. Proc.» 1972, I; BONSIGNORI, *La liquidazione coatta amministrativa*, in «Comm. Scialoja e Branca», 1974 (soprattutto nota 6 a pag. 49); PORZIO, *Il governo del credito*, Napoli 1976.

(2) Questioni di legittimità costituzionale concernenti la procedura di liquidazione coatta amministrativa sono state sollevate con ordinanze Trib. Roma 18 aprile 1967 (in Gazz. Uff. 9 dicembre 1967, n. 307), Trib. Bologna 23 marzo 1971 (in Gazz. Uff. 13 ottobre 1971, n. 259), App. Palermo, 14 febbraio 1973 (in Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191) e 1° marzo 1974 (in Gazz. Uff. 25 settembre 1974, n. 250), Trib. Milano 3 e 22 dicembre 1975 in Banca Borsa e Titoli di Credito 1975, II, con nota di MOLLE).

Per una rassegna della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria sulla costituzionalità della liquidazione coatta amministrativa, cfr. comunque DEL VECCHIO, *Questioni di costituzionalità della legge fallimentare*, Padova, 1975. Sul punto, come su tutta la problematica afferente alla liquidazione coatta delle aziende di credito, cfr. DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, cit.

(3) «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

«La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

(4) Corte Cost. 20 giugno 1972, in Foro It. 1972, I.

(5) Corte Cost. 15 luglio 1970 n. 141, in Giur. It. 1970 I; 16 luglio 1970, n. 142, in Dir. Fallim. 1970, II.

(6) Sentenza 2 aprile 1969 n. 87, in Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale.

suo svolgimento, per la presenza di precisati ed individuati motivi di pubblico interesse (1).

Per contro, è stato ritenuto che sono proprio le finalità pubblicistiche cui è rivolta l'attività delle imprese assoggettate a liquidazione coatta amministrativa che costituiscono il fondamento dell'attribuzione alla pubblica amministrazione della competenza a vigilare sulla procedura e che spiegano perché sia alla stessa demandato di designare l'organo attivo della liquidazione e di controllarne l'attività, ivi compresa quella diretta all'accertamento del passivo.

Particolarmente significativa dell'orientamento della Corte Costituzionale è la sentenza 26 giugno 1975 n. 159, che si segnala per l'ampiezza dell'analisi effettuata e la chiarezza e decisione dei suoi enunciati, dai quali è data esauriente risposta ad alcuni dei dubbi più consistenti prospettati dalla dottrina verso la correttezza costituzionale della liquidazione coatta amministrativa, soprattutto per quanto attiene al controverso e più volte ricordato profilo della garanzia della tutela giurisdizionale.

La Corte in particolare ha affermato che la «vigente disciplina dell'istituto nei suoi caratteri generali» attua una «coordinata tutela dell'interesse pubblico e degli interessi privati», mediante una «forma di collaborazione tra autorità amministrativa ed autorità giudiziaria». La giustificazione di tale disciplina risiede nelle «finalità pubblicistiche connesse all'attività delle diverse categorie di imprese» soggette alla liquidazione coatta amministrativa. In tali casi l'attribuzione di poteri alla pubblica amministrazione risponde a precise esigenze operative atteso che «le stesse ragioni che giustificano gli interventi ... mediante la vigilanza sugli organi, nonché l'esigenza e i controlli sulle attività delle imprese medesime» impongono altresì che sia ad essa affidato «il presiedere alla liquidazione coatta di tali imprese, anche quando ne sia dichiarato lo stato di insolvenza, designandone l'organo liquidatore e controllando l'attività dello stesso, compresa quella diretta ... all'accertamento del passivo».

Tutto ciò è coerente con la tutela giurisdizionale dei diritti poiché «non sussiste alcuna sostanziale violazione del principio enunciato nell'art. 24, primo comma, Cost., né per il fatto che il procedimento amministrativo (ma pur esso inteso a dare attuazione al criterio della *par condicio creditorum*) si svolga a cura di un commissario liquidatore, senza l'immediato intervento dell'autorità giudiziaria, diversamente da quello previsto per l'ordinaria procedura fallimentare, né per le temporanee limitazioni imposte ai creditori per la tutela dei loro diritti, che essi possono far valere anche avanti l'autorità giudiziaria ordinaria». Risulta, anzi, alla Corte che «il legislatore si è preoccupato di assicurare adeguate forme di controllo giurisdizionale nelle diverse fasi del procedimento amministrativo, ed ha dettato, nella stessa legge fallimentare, a conclusione della disciplina generale delle procedure concorsuali, un complesso di norme comuni a tutte le specie di liquidazione coatta amministrativa proprio per la tutela dei diritti individuali dei creditori».

(1) Più in particolare la Corte ha affermato, circa la tutela delle pretese dei privati, che «un temporaneo ma indeclinabile e tassativo impedimento dell'esercizio dell'azione, disposto dalla legge» non può condurre, in virtù dei principi generali dell'ordinamento, alla perdita del diritto soggettivo, che pertanto potrà essere fatto valere «nei modi e nei termini prescritti dalla legge fallimentare». D'altra parte, non costituisce illegittima limitazione della tutela giurisdizionale «l'obbligatorio espletamento di preventivi procedimenti amministrativi», allorché «si è concesso al titolare del diritto di agire in giudizio non immediatamente al sorgere di esso, ma in un secondo tempo, se ciò risponde a esigenze di ordine generale e a superiori finalità di giustizia».

5. Gli interventi per i cc.dd. salvataggi bancari

5.1. *Fondamento*

Quello dell'aderenza ai precetti costituzionali è un problema che riguarda tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa; specifica alla liquidazione in sede amministrativa degli enti creditizi è invece la delicata e complessa problematica delle modalità di intervento per operare i salvataggi delle banche in crisi.

Va subito detto che nelle vigenti disposizioni di legge non è riscontrabile alcun obbligo giuridico delle autorità creditizie di fornire ai creditori delle banche una qualsiasi garanzia di pagamenti ulteriori rispetto alla moneta fallimentare; né tale garanzia è possibile desumere da altre fonti. Sicché discende solo dalla prassi che si è instaurata se, dall'entrata in vigore della legge bancaria ad oggi, tutte le crisi bancarie che si sono verificate sono state risolte con l'integrale pagamento dei crediti e comunque assicurando la protezione più piena ai depositanti.

Dalla constatata mancanza di obblighi di legge che consentano di ripianare i vuoti determinatisi nei bilanci delle banche in crisi discende, ovviamente che non c'è nessuna necessità giuridica che ciò debba sempre verificarsi. E' un dato della realtà italiana però, e come si è visto ha illustri precedenti, che si proceda ai cc.dd. salvataggi bancari, nell'intento, successivamente alla L. bancaria esplicitato anche nella Costituzione, di tutelare i risparmiatori.

Del resto, l'esigenza di protezione dei depositanti (e più genericamente dei risparmiatori) non è solo italiana ma, come attesta anche la comune esperienza dei fatti economici, è stata avvertita in tutti i Paesi a legislazione più evoluta, ove spesso sono state adottate le più opportune misure al riguardo. In Italia l'ordinamento ha affidato alle autorità creditizie, ed in particolare alla Banca d'Italia, la cura del corretto e proficuo svolgimento a fini di sviluppo economico dell'attività bancaria; e cioè, in sintesi, la cura della stabilità e dell'efficienza del sistema bancario.

I salvataggi bancari che in questo contesto disciplinare vengono realizzati — e che, comunque, non sono il salvataggio dell'ente bancario che nella normalità dei casi viene liquidato, ma soltanto il riconoscimento e la salvaguardia delle ragioni dei suoi creditori, soprattutto i depositanti — indubbiamente hanno un costo: ora i problemi dei quali si dibatte e che qui di seguito vengono riassuntivamente accennati sono connessi proprio alle modalità ed agli strumenti utilizzabili per fronteggiare questo costo. Se poi si considera che tale costo non può non fare carico — in ultima analisi — alla comunità nazionale, si comprende come sia doveroso ricercare continuamente sistemi di intervento meno onerosi o che comunque attuino una più equa distribuzione dei carichi sulla comunità.

5.2. *La cessione di attività e passività*

Lo strumento giuridico solitamente utilizzato nella prassi per risolvere i problemi aperti dalla liquidazione coatta di un ente creditizio è la cessione

delle sue attività e passività ad un altro ente creditizio già operante (o, come in qualche caso è avvenuto, appositamente costituito). L'istituto della cessione delle attività e passività è previsto nell'art. 54 della L. bancaria alla stessa stregua delle altre ipotesi di concentrazione o di compenetrazione patrimoniale tra aziende di credito; è, quindi, al di fuori della disciplina propria della liquidazione coatta, ma è dalla norma stessa indicato come rimedio specifico per «agevolare la liquidazione» degli enti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito.

Si tratta di uno strumento di stretto diritto privato, appunto il negozio di cessione, che è posto in essere tra la liquidazione dell'ente in crisi e l'ente creditizio che interviene per tutelare le ragioni dei creditori. La garanzia pubblicitica per la tutela dei depositanti e per il mantenimento degli equilibri del sistema è esterna al negozio e viene data con l'autorizzazione alla sua stipula, provvedimento che compete all'organo di vigilanza bancaria cui spetta anche, come si è visto, la vigilanza sulla procedura di liquidazione coatta.

E' nella natura delle cose che sia di segno negativo la differenza tra attività (di norma il complesso aziendale, l'avviamento, le ragioni verso i debitori) e passività (l'esposizione nei confronti dei creditori) che sono cedute; sicché, in un settore correttamente dominato da una logica economica quale è quello creditizio, si impone il ripianamento di questa differenza. Ciò risponde anche ad esigenze di equità distributiva poiché, altrimenti, si trasferirebbe soltanto la perdita da determinati soggetti che non sono più in grado di sostenerla, ad altri con maggior potenzialità economica. Il ripianamento, invece, significa che è la comunità ad accollarsi l'onere della perdita ed a farvi fronte con mezzi patrimoniali e/o non patrimoniali.

5.3. *Le misure restaurative*

A questa finalità di operare un ripianamento della perdita in modo da attuare un'equa ripartizione del relativo onere, inizialmente si è provveduto con l'utilizzo di strumenti meramente amministrativi.

In buona sostanza, in presenza di crisi bancarie l'organo di vigilanza si attivava per predisporre una «rete» di salvataggio ricercando enti creditizi disponibili ad esplicitare interventi e con essi concordando — anche se non è corretto parlare nella specie in termini di concordato, data la differente posizione giuridica e la distinta natura dei soggetti tra cui l'accordo viene raggiunto — gli interventi di sostegno ritenuti più congrui. Nella pratica, a fronte dell'accollo delle perdite da parte delle aziende intervenienti, l'organo di vigilanza si rendeva disponibile ad adottare provvedimenti suscettibili di risultare per esse vantaggiosi (in particolare autorizzazioni all'apertura di sportelli).

Tale sistema, peraltro, appariva suscettibile di dar luogo a inconvenienti per le intuibili difficoltà di dover stabilire un metro di comparazione tra elementi così diversi tra loro come le perdite patrimoniali, che non possono non essere indicate in precisi valori monetari, ed i benefici che possono derivare da provvedimenti amministrativi. Per di più, se il ricorso ad esso si prestava a risolvere con una certa snellezza operativa i problemi sollevati da crisi di aziende di modeste dimensioni, poteva dar luogo a perplessità per il caso si dovessero af-

frontare crisi di aziende piú ampie e complesse, non fronteggiabili con gli strumenti ordinariamente a disposizione delle autorità creditizie. Sul piano formale, infine, poteva profilarsi come improprio che poteri di intervento riconosciuti alle autorità bancarie per raggiungere specifiche finalità (nell'ipotesi, ad esempio, dell'autorizzazione all'apertura di sportelli, la corretta distribuzione territoriale degli enti creditizi) venissero utilizzati per finalità diverse.

Si è così preferito rendere ristorabile l'onere economico sostenuto dalla banca interveniente con corrispondenti, proporzionali interventi di natura economica. Il D.M. 27 settembre 1974 ha individuato nella Banca d'Italia l'organo a carico del quale porre l'onere di ripianamento e in un singolare meccanismo di anticipazione la fonte del relativo finanziamento. Dispone tale D.M. che «ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite anticipazioni a ventiquattro mesi, sui Buoni del Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1% a favore di aziende di credito che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovino a dover ammortizzare, perché in tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione. La Banca d'Italia regolerà l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita e all'esigenza dei piani di ammortamento».

In pratica, questo è nelle sue linee essenziali lo schema del meccanismo d'intervento: la Banca d'Italia concede un'anticipazione ai sensi del riportato D.M. all'1% su titoli di Stato a lunga scadenza; la durata massima dell'operazione è prevista in 24 mesi, ma nulla impedisce che venga rinnovata; la differenza tra il tasso di mercato e il rendimento effettivo dei titoli costituisce l'utile che l'azienda di credito interveniente (e beneficiaria dell'operazione) utilizza per il ripianamento della differenza di cessione.

In dottrina (1) sono state formulate perplessità di ordine strettamente giuridico circa siffatta soluzione. E' stato peraltro efficacemente replicato (2) che il richiamato D.M. trova un preciso fondamento legislativo nelle disposizioni degli artt. 29 e 30 del T.U. sugli istituti di emissione; che non può certo sorprendere l'utilizzo per finalità di vigilanza bancaria di strumenti che traggono fondamento da disposizioni dettate per disciplinare la moneta (3); che l'Istituto di emissione non deve necessariamente perseguire, con le operazioni che istituzionalmente pone in essere, un intento soltanto lucrativo, ma può anche (ed anzi talora deve) conciliare questo con le finalità pubbliche che sono affidate alla sua cura.

Sono stati inoltre posti in evidenza i vantaggi offerti da un siffatto sistema di ripianamento degli oneri economici incontrati dalle aziende intervenienti: il subingresso di un'azienda di credito nella stessa posizione debitoria (e creditoria) di quella liquidata consente di soddisfare immediatamente e integralmente

(1) VISENTINI, *L'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività creditizia e l'interesse sociale delle società esercenti attività bancarie*, in «Banca Borsa e Titoli di Credito» 1975, II.

(2) DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, cit.

(3) E' corrente, invero, nel sistema italiano la pratica inversa dell'utilizzo a scopo di disciplina monetaria di strumenti rivenienti dalla legge bancaria (riserva obbligatoria, vincolo di portafoglio, massimale degli impieghi). Sta di fatto, comunque, che disciplina della moneta e vigilanza bancaria convergono nella competenza della Banca d'Italia, il che prova la citata connessione che nel sistema italiano esiste tra i fenomeni moneta e credito e l'interdipendenza tra le due discipline.

i creditori della seconda, così realizzando anche sul piano dei tempi occorrenti una più compiuta tutela dei depositanti; l'operazione congegnata con le modalità sopra descritte comporta un costo minimo e questo, comunque, non impegna (almeno direttamente) il bilancio dello Stato; i valori economici spesso rilevanti rappresentati dal complesso aziendale che viene ceduto sono conservati, come del pari è, per quanto possibile, conservata la struttura aziendale, ivi compresa in genere la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti; è assicurata la continuità all'esercizio della funzione creditizia (1).

5.4. *Il Fondo interbancario di garanzia*

Di recente tutta questa materia è stata impostata su basi completamente nuove, nel tentativo di affidare la soluzione dei problemi economici sollevati dalle crisi bancarie alle forze espresse dall'interno dello stesso sistema creditizio. In particolare, si è molto discusso, sia in sede tecnica (2) che in sede parlamentare (3), dell'introduzione di un fondo interbancario di garanzia.

In realtà, di fondi interbancari di garanzia costituiti su base volontaristica non mancavano già in passato esempi nel sistema italiano. Per le casse rurali ed artigiane è da tempo operante un fondo costituito dalle aziende della categoria presso il loro istituto centrale con compiti di intervento miranti, a seconda dei casi, a prevenire le crisi ovvero a garantire i risparmiatori, opportunamente contribuendo alle misure di salvaguardia di volta in volta apprestate (4). Similare iniziativa era stata pure assunta dalle casse di risparmio con la costituzione di un fondo di solidarietà e sviluppo presso l'associazione di categoria, che si aggiunge al fondo di garanzia federale previsto nell'art. 18 del T.U. sulle casse di risparmio.

Ben più ambizioso il progetto proprio in questi ultimi mesi realizzato dalla Associazione Bancaria Italiana e per il quale è stato in vario modo espresso il gradimento delle autorità di vigilanza (5). Si tratta della costituzione di un Fondo interbancario di garanzia tra aziende di credito (in pratica le stesse elencate nell'art. 5 L. bancaria ad eccezione delle casse rurali ed artigiane) nella forma di consorzio volontario ed alimentato da contribuzioni, sempre su base volontaristica, delle partecipanti. Scopo dichiarato del Fondo è quello di assicurare ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le consorziate, ma è indubbio che gli vada anche riconosciuto il pregio di alimentare nel nostro Paese la solidarietà tra le banche.

Il Fondo ha una capacità di intervento non limitata soltanto a ripianare le perdite delle aziende poste in liquidazione — ed in questo caso, comunque, la

(1) DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, cit.

(2) Cfr. AA.VV., *La tutela del risparmio*. Atti della Tavola rotonda tenuta a Perugia il 7 ed 8 aprile 1979, organizzata dall'Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi», Bologna 1979.

(3) Camera dei Deputati, VI Commissione Permanente Finanza e Tesoro, Legislatura IX, Seduta del 28.11.1984.

(4) TRIOLO, *I fondi di garanzia delle Casse rurali europee*, in «Coop. Cred.» 1979, 630.

(5) Cfr. le *Considerazioni Finali della Relazione per l'anno 1983*, lette dal Governatore della Banca d'Italia all'Assemblea Generale dei Partecipanti, tenutasi a Roma il 31 maggio 1984. Cfr. inoltre gli interventi del Governatore della Banca d'Italia all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana del 26 giugno 1984, pubblicato in *Bancaria 1984*, pagg. 363 e segg., e al III Congresso internazionale delle Autorità di vigilanza bancaria svoltosi a Roma dal 13 al 15 settembre 1984.

garanzia offerta ai creditori delle banche non è totale ma incontra limitazioni per i crediti di importo più elevato — ma è estesa anche a prevenire liquidazioni di banche. Per tale scopo, tuttavia, l'intervento è circoscritto ad azioni di sostegno a favore di aziende già collocate in amministrazione straordinaria ed è subordinato alla sussistenza di prospettive di risanamento. Il collocamento in amministrazione straordinaria delle aziende nei confronti delle quali può essere esercitata l'azione di sostegno comporta, ovviamente, la garanzia che l'intervento sia effettuato sotto un più diretto controllo da parte della Banca d'Italia.

Il Fondo — la cui idea ispiratrice è che l'onere per i costi dei salvataggi bancari gravi sui costi di gestione delle banche, e quindi sugli stessi utenti dei loro servizi (1) — ha una propria autonomia di gestione e propri organi deliberativi. Nel suo stesso statuto, peraltro, sono previsti meccanismi di raccordo con l'organo di vigilanza bancaria; in particolare, un delegato della Banca d'Italia presenza alle riunioni del consiglio d'amministrazione.

L'istituzione del Fondo costituisce indubbiamente una sostanziosa innovazione nel sistema ed un decisivo passo avanti per far sì che le conseguenze negative delle crisi bancarie vengano fronteggiate con i mezzi patrimoniali posti a disposizione dal sistema bancario stesso.

La sua presenza peraltro pone certamente ulteriori problemi. In primo luogo, infatti, non appare presumibile che possa venire meno l'esigenza di interventi pubblici da parte di autorità creditizie. E ciò sia con riferimento a situazioni di fatto in cui la dimensione della crisi richieda comunque un intervento della collettività nazionale, sia per il possibile verificarsi di casi straordinari di rilevante interesse generale o di situazioni meritevoli di specifici interventi in base all'apprezzamento discrezionale delle autorità creditizie. Infine, non è pensabile che una finalità di riconosciuto pubblico interesse, quale è il superamento di una crisi bancaria, venga affidata esclusivamente alle iniziative ed alle determinazioni di un organismo di sicura natura privata e che è mosso da motivazioni meramente solidaristiche.

Questa problematica e le sue complesse implicazioni sono presenti all'autorità di vigilanza. Nel dare atto al sistema bancario di aver mostrato di «saper soddisfare autonomamente» l'esigenza di solidarietà degli operatori bancari, il Governatore della Banca d'Italia ha anche affermato che «la costituzione del Fondo non modifica in nessun aspetto le responsabilità della Vigilanza. Gli interventi che esso può effettuare presuppongono decisioni delle autorità creditizie, finalizzate all'accertamento e alla rimozione dei fattori che hanno determinato la crisi e, in caso di dissesto, alla definizione dei modi di cessione delle risorse aziendali.

«Inoltre le autorità creditizie devono continuare a disporre di uno strumento da attivare discrezionalmente nei casi in cui l'intervento del Fondo non

(1) Sulla complessa problematica dei fondi bancari di garanzia in generale e, in particolare, del Fondo di cui si è detto nel testo, cfr. da ultimo ACCIARO, *L'assicurazione dei depositi bancari alla luce della situazione e della legislazione delle casse di risparmio italiane*, in «Delta 1985», n. 12; PARRAVICINI, *La garanzia dei depositi*, conferenza tenuta all'Università Cattolica di Milano il 23 gennaio 1985; NIGRO — PUTZOLU (a cura di), *Profili di concorrenza e di integrazione tra attività bancaria e attività assicurativa*, Milano 1985; in specie, ivi, cfr. VELLA, *L'assicurazione dei depositi e l'azione di vigilanza: il caso della Federal Deposit Insurance Corporation*; REVELL, *Rischio bancario e assicurazione dei depositi*, in «Banca Impresa Società» 1985.

giunga a tutelare interessi in materia di funzionalità del sistema, che esse ritengano meritevoli di salvaguardia» (1).

In relazione a quanto precede sembrerebbe pertanto contrario al pubblico interesse prendere in considerazione l'ipotesi di un'abrogazione del citato D.M. 27 settembre 1974, almeno finché apposite previsioni non apportino strumenti sostitutivi, eventualmente in un contesto più organico di norme che rafforzino i poteri di cui ora dispongono le autorità di vigilanza per affrontare e risolvere le crisi bancarie.

(1) *Considerazioni Finali nella Relazione per l'anno 1984*, lette all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti del 31 maggio 1985. V. pure, sul punto, CIAMPI, *Indagine conoscitiva sulla evoluzione del sistema e dell'ordinamento bancario e finanziario*, Audizione del Governatore della Banca d'Italia avanti la VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati, seduta del 28 novembre 1986, in Banca.

6. Le crisi bancarie nella normativa in formazione in sede comunitaria

L'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea pone, infine, l'obbligo di richiamare sia pure con la brevità che la sede consente, la problematica degli strumenti per affrontare le crisi bancarie in relazione a quella che si prospetta essere l'attitudine dell'ordinamento del Paese a fronte delle normative che in quella sede anche in questa specifica materia si stanno predisponendo.

Come è noto, presso la Comunità sono in elaborazione una Convenzione sul fallimento e una più specifica Direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

Dalla sommaria rassegna che si è compiuta della legislazione italiana, emerge che la Convenzione in materia di fallimento verrebbe a porsi in insanabile contrasto con essa se si limitasse ad una meccanicistica trasposizione dell'istituto fallimentare anche nei confronti degli enti che esercitano attività bancarie. Sono incompatibili con siffatta procedura, invero, le peculiarità operative di questi enti, spesso la loro natura giuridica, essendo esclusi dal fallimento gli enti pubblici, soprattutto la natura ed il contenuto dei controlli cui sono assoggettati.

Per quanto riguarda la Direttiva di coordinamento, questa appare ispirata al principio dell'attribuzione del potere di disporre l'apertura della procedura concorsuale all'autorità competente del Paese ove è la sede centrale dell'ente creditizio; il che, del resto, sarebbe coerente applicazione del principio, che sembra prevalere, del controllo affidato alle autorità del paese d'origine. Tale principio troverebbe applicazione anche nel caso che le misure adottabili non fossero previste nella legislazione dei Paesi ove operino succursali di detto ente. E' intuibile come siffatte previsioni possano dar luogo a problemi; quanto meno, saranno indispensabili raccordi tra misure risanatorie di provenienza estera e gli ordinamenti in cui queste debbono produrre effetti.

E' appena il caso di dire che presupposto per una efficace soluzione di questa indubbiamente delicata problematica sarà una concreta ed effettiva collaborazione tra autorità nazionali in sede comunitaria. In questa ottica, potrebbe pensarsi a disposizioni che diano la possibilità alle autorità competenti dei Paesi che ospitano succursali di adottare, previa consultazione, provvedimenti sincroni nel tempo ed analoghi nei contenuti a quelli assunti nei confronti della sede centrale nel Paese di origine o, quanto meno, di recepire il provvedimento adottato e adeguarlo, con le opportune modifiche, alle esigenze che emergono dai diversi ordinamenti in cui il provvedimento va concretamente attuato.

In quanto utile temperamento ad una troppo rigida ed automatica applicazione di siffatti ordinamenti, questa azione frutto di una concertazione tra autorità potrebbe utilmente agevolare l'accoglimento da parte dei Paesi membri della Comunità dei principi del mutuo riconoscimento o del controllo centralizzato nel Paese d'origine, verso i quali sembra evolvere la legislazione C.E.E. degli anni novanta.

Ad ogni modo appare auspicabile la preliminare formulazione di una idonea disciplina dei rapporti tra le diverse autorità di vigilanza; sicché merita di raccomandare che, anche nella difficile materia della disciplina degli interventi sulle crisi bancarie, si compiano i possibili sforzi da parte degli Stati interessati per ulteriori approfondimenti del coordinamento tra gli ordinamenti e della collaborazione tra le autorità nazionali di controllo.

APPENDICE

Decreto Ministeriale 27 settembre 1974. Anticipazioni a ventiquattro mesi presso la Banca d'Italia.

IL Ministro per il Tesoro

Visti gli articoli 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 31 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 20 marzo 1974;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite anticipazioni a ventiquattro mesi, sui buoni del Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovino a dover ammortizzare, perché in tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione. La Banca d'Italia regolerà l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita e all'esigenza dei piani di ammortamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 23 dicembre 1986 — Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Il Comitato

Visto l'art. 32, lett. f), del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R.D. 17 giugno 1928, n. 1377;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la propria delibera del 23 dicembre 1982, con la quale è stata disciplinata la riserva obbligatoria cui sono tenute le aziende di credito di cui all'art. 5 del richiamato R.D.L. 375/1936, esclusi i Monti di credito su pegno di 2ª categoria e le Casse rurali ed artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 1984 con il quale è stata variata l'aliquota della riserva obbligatoria, in caso di diminuzione degli aggregati soggetti a riserva;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1986 con il quale è stata modificata la remunerazione corrisposta sulla quota di riserva obbligatoria rappresentata dal rapporto tra certificati di deposito ed il totale della massa fiduciaria;

Considerato che è stata perfezionata l'intesa della costituzione di un Fondo interbancario di tutela dei depositi, cui possono aderire le aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 375/1936, eccezion fatta per le Casse rurali ed artigiane, regolato da un apposito Statuto che prevede opportuni raccordi con l'attuale assetto istituzionale del controllo bancario, estrinsecandosi nel riconoscimento alla Banca d'Italia di un insieme di poteri autorizzativi nei principali momenti operativi del Fondo;

Preso atto della rilevanza generale dell'iniziativa che, assicurando un'ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le banche consorziate, contribuisce al rafforzamento della stabilità del sistema creditizio;

Ravvisata l'esigenza, pur in presenza di un sistema privatistico di garanzia, che permanga uno strumento pubblico di intervento in casi straordinari di rilevante interesse generale e che pertanto venga promossa una apposita iniziativa legislativa che sostituisca senza soluzione di continuità il sistema previsto dal D.M. 27.9.1974 in un contesto organico di nuove norme volte a rafforzare i poteri delle Autorità creditizie nel trattamento delle crisi bancarie;

Tenuto conto delle richieste formulate dall'Associazione Bancaria Italiana per ottenere un riconoscimento in termini di riserva obbligatoria nonché una definizione normativa del trattamento cui saranno sottoposte ai fini fiscali le contribuzioni al Fondo delle aziende di credito aderenti;

Ritenuto che tali richieste appaiono meritevoli di considerazione alla luce del particolare rilievo che assume la costituzione del Fondo e che peraltro sull'aspetto fiscale dovrà pronunciarsi il competente Ministero delle Finanze;

Considerato che l'istituendo Fondo interbancario di tutela dei depositi assolve una funzione di protezione del risparmio bancario ed è in linea con consolidate esperienze estere e con gli orientamenti che vanno affermandosi in sede comunitaria;

Ravvisata l'esigenza di agevolare la massima adesione delle banche al Fondo;

Ritenuto opportuno riconoscere al complesso delle banche aderenti al Fondo una detrazione dall'aggregato soggetto a riserva di un importo di L. 2.000 miliardi, pari al 50% della consistenza del Fondo stesso;

Vista la proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera

È consentito alle aziende di credito aderenti al Fondo interbancario di tutela dei depositi e soggette alla disciplina della riserva obbligatoria di detrarre, dall'aggregato complessivo della raccolta sottoposto al cennato vincolo, un importo globale ammontante a L. 2.000 miliardi.

Il suddetto beneficio troverà applicazione a partire dalla data di adeguamento della riserva relativa al mese successivo a quello di avvio dell'operatività del Fondo.

La Banca d'Italia provvederà ad emanare le istruzioni applicative, individuando l'ammontare della detrazione per ogni singola banca consorziata sulla base del rapporto tra il suddetto importo di L. 2.000 miliardi e la massa fiduciaria.

IL Presidente
(f.to G. Gorla)

IL Segretario
(f.to M. Sarcinelli)

Statuto del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

ART. 1. — Il fondo interbancario di tutela dei depositi è un consorzio volontario tra aziende di credito, costituito allo scopo di assicurare ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le aziende consorziate.

L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate dal presente statuto e dal Regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, previa approvazione della Banca d'Italia.

ART. 2. — Il Fondo ha sede in Roma.

ART. 3. — Il Fondo, per conseguire lo scopo di cui al precedente art. 1 del presente Statuto:

- a) concorre, nelle forme tecniche più opportune, e nei limiti e alle condizioni di cui ai successivi artt. 26 e 27, al pagamento dei depositi, e delle altre passività a questi assimilabili, delle aziende consorziate poste in liquidazione coatta amministrativa;
- b) interviene con azioni di sostegno ai sensi del successivo art. 28 nei confronti delle aziende consorziate assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di risanamento.

Tutti gli interventi, sia quelli di cui al punto a), sia quelli di cui al punto b), vengono effettuati dal Fondo per conto e nell'interesse dei consorziati e sono subordinati all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Per la loro attuazione il Fondo si avvale dei mezzi a tal fine somministrati dai consorziati, ai sensi dei successivi artt. 21, 22 e 23.

Gli interventi del Fondo, comunque attuati, lasciano impregiudicate le eventuali ragioni risarcitorie nei confronti degli organi dell'azienda e degli altri responsabili, nonché le azioni comunque dirette alla tutela del patrimonio dell'azienda.

ART. 4. — Sono ammesse a partecipare al Fondo le seguenti aziende di credito di cui all'art. 5 della legge bancaria:

- gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale;
- le banche e le aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari;
- le casse di risparmio;
- i monti di credito su pegno di 1ª categoria e i monti di credito di 2ª categoria che raccolgono depositi;
- le filiali operanti in Italia di aziende di credito estere.

Sulla domanda di ammissione al Fondo si pronuncia il Consiglio.

Il Consiglio può decidere di non accogliere la domanda di ammissione quando l'azienda richiedente presenti scostamenti in tre dei cinque rapporti limite previsti al successivo art. 6 o evidenzi una situazione generale caratterizzata da diffusi e gravi elementi di squilibrio.

Il comma precedente non si applica alle aziende che partecipano all'atto costitutivo del Fondo.

ART. 5. — La partecipazione al Fondo cessa:

- a) per esclusione;
- b) per recesso.

ART. 6. — L'azienda, che all'atto della sua ammissione presenta nei rapporti sotto indicati scostamenti anche da una sola delle relative soglie, si impegna a eliminarli entro i termini previsti dal quarto comma del presente articolo.

I rapporti considerati e le relative soglie sono i seguenti:

- a) rapporto fra sofferenze e impieghi per cassa: massimo 18%;
- b) rapporto fra il patrimonio comprensivo dei fondi liberi e la massa fiduciaria: minimo 4%;
- c) rapporto fra il totale degli impieghi per cassa relativi ai primi dieci clienti, con esclusione degli enti pubblici territoriali, e il totale degli impieghi per cassa a clientela ordinaria: massimo 40%;
- d) rapporto tra le riserve liquide totali e la provvista: minimo 25%;
- e) rapporto avente al numeratore la somma degli oneri per il personale, degli ammortamenti ordinari e delle spese generali, meno lo sbilancio fra ricavi per servizi resi e costi dei servizi ricevuti, e al denominatore i capitali investiti: massimo 6,5%.

È in facoltà del Consiglio stabilire per le filiali in Italia di aziende di credito estere soglie diverse da quelle indicate al secondo comma del presente articolo, avuto riguardo alla natura della loro attività.

Qualora l'azienda consorziata non abbia provveduto al rientro entro due anni nelle soglie stabilite al secondo comma del presente articolo, il Consiglio, su proposta del Comitato di gestione, può deliberarne l'esclusione oppure concederle per l'adeguamento una ulteriore proroga non superiore ad un anno.

Il dettaglio della composizione delle voci di bilancio cui si fa riferimento nel presente articolo è indicato nell'Appendice al presente Statuto.

ART. 7. — Qualora l'azienda consorziata presenti, successivamente alla sua ammissione, scostamenti anche da uno solo dei rapporti indicati al precedente art. 6, il Comitato di gestione la invita a eliminare gli scostamenti stessi entro il termine di due anni. Se l'azienda non vi provvede entro tale termine, il Consiglio, su proposta dello stesso Comitato di gestione, può deliberarne l'esclusione oppure concederle ai fini suddetti una ulteriore proroga non superiore a due anni.

Per le filiali in Italia di aziende di credito estere si applica, ai fini del presente articolo, quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 6.

Il Consiglio può, altresì, deliberare l'esclusione delle aziende che si siano rese gravemente inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto, fermi restando per un periodo di due anni gli obblighi di cui ai successivi artt. 20, 21, 22 e 23.

Non può essere deliberata l'esclusione di aziende consorziate sottoposte ad amministrazione straordinaria.

ART. 8. — Ogni azienda consorziata può recedere in qualsiasi momento dal Fondo, dando un preavviso di due anni. Il termine è ridotto ad un anno quando il recesso sia motivato dalla modificazione delle modalità di calcolo della base contributiva di cui all'art. 25.

Il recesso diventa operativo al termine del periodo di preavviso.

ART. 9. — Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 10. — L'Assemblea delibera:

- sulla nomina dei componenti il Consiglio, con le modalità previste al successivo art. 12;
- sulla nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;
- sull'approvazione delle relazioni del Consiglio e del Comitato di gestione, nonché del rendiconto finanziario dell'attività del Comitato di gestione;

e, su proposta del Consiglio:

- sulla determinazione dei contributi di funzionamento, di cui al successivo art. 20, nonché sulla misura delle somministrazioni integrative che il Fondo è autorizzato a richiamare ai sensi del 2° comma del successivo art. 23;
- sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, da attuarsi previa approvazione della Banca d'Italia.

ART. 11. — L'Assemblea è convocata dal Presidente, con le modalità specificate nel Regolamento, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e delle relazioni sull'attività del Consorzio, e ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio assistito da un Ufficio di presidenza. La composizione e le funzioni dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate dal Regolamento.

Ogni azienda consorziata ha diritto a un voto; ove il contributo di partecipazione al Consorzio, quale determinato ai sensi del successivo art. 25, superi la quota di un centomillesimo del totale dei contributi facenti capo ai consorziati, al consorziato spetterà un voto in più per ognuna di tali quote.

Ogni consorziato può farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro consorziato con delega scritta; non è peraltro consentito di rappresentare più di 6.000 voti altrui.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai presenti. Le deliberazioni, comprese quelle relative a modifiche del Regolamento, sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento anticipato del Consorzio è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in ogni caso per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio.

ART. 12. — Il Consiglio è composto da:

- a) membri eletti dall'Assemblea, da fissare tra un minimo di quindici e un massimo di ventuno; le candidature possono essere presentate dalle Associazioni di categoria;
- b) il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, membro di diritto.

L'Assemblea delibera previamente il numero dei membri di cui alla lettera a) del I° comma e la ripartizione per categoria, in relazione alla rispettiva base contributiva di cui al successivo art. 25. La rappresentanza delle banche piccole e minori deve di norma corrispondere in ciascuna categoria alla loro partecipazione contributiva.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi, anche in giudizio.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti; i consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio presenza un delegato della Banca d'Italia.

Il Consiglio nomina un Segretario.

ART. 13. — Il Consiglio delibera:

- a) sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo;
- b) sulla nomina fra i suoi membri dei componenti il Comitato di gestione di cui al successivo art. 15;
- c) sull'ammissione e sull'esclusione dei consorziati;
- d) sulla relazione dell'attività da esso svolta;
- e) sulla relazione e sul rendiconto finanziario del Comitato di gestione e sulla loro presentazione all'Assemblea;
- f) sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- g) sulle proposte all'Assemblea relative alla misura dei contributi di funzionamento, da fissarsi questi ultimi in relazione alle previsioni delle spese;
- h) sulle proposte all'Assemblea relative alle integrazioni di cui al 2° comma dell'art. 23;
- i) sulla fissazione, per le filiali in Italia di aziende di credito estere, di soglie diverse da quelle indicate agli artt. 6 e 19;
- l) su ogni altra materia non riservata dal presente Statuto alla competenza degli altri organi.

ART. 14. — Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega anche ad altro consigliere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento e le proposte di applicazione del 2° comma del successivo art. 23 è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 15. — Il Comitato di gestione è composto dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, dal Vice Presidente del Consiglio, con funzioni di Vice Presidente del Comitato, e da cinque membri nominati dal Consiglio nel proprio seno. Questi ultimi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Almeno uno dei membri del Comitato di gestione deve essere esponente delle banche piccole e minori e nella nomina il Consiglio curerà che vi sia regolare avvicendamento tra le diverse categorie di aziende.

Alle riunioni del Comitato presenzia un delegato della Banca d'Italia e assistono i Revisori.

Funge da Segretario il Segretario del Consiglio.

ART. 16. — Al Comitato di gestione, salvo quanto riservato al Consiglio in forza del precedente art. 13, spettano tutti i poteri in ordine all'attività del Fondo.

In particolare spetta al Comitato:

- a) deliberare ogni intervento del Fondo ai sensi del precedente art. 3;
- b) richiedere alle aziende consorziate, ai sensi dei successivi artt. 21, 22 e 23, i mezzi necessari per attuare gli interventi di cui al precedente art. 3;
- c) gestire per conto e nell'interesse dei consorziati le disponibilità del Fondo e ogni altra attività acquisita;
- d) proporre al Consiglio l'esclusione dal Fondo di aziende ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7;
- e) accertare le condizioni di cui al successivo art. 19 e assumere i relativi provvedimenti;
- f) sovrintendere alla gestione degli Uffici, con facoltà di delegare tale potere in tutto o in parte al Presidente o ad altro componente del Comitato stesso.

È in facoltà del Comitato di avvalersi per la gestione amministrativa del Fondo anche di strutture a questo esterne.

Il Comitato di gestione riferisce ogni tre mesi al Consiglio sull'andamento generale della propria attività, nel rispetto della dovuta riservatezza per questioni riguardanti singole aziende. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio stesso, affinché vengano sottoposte all'Assemblea, in conformità agli adempimenti statutari, la relazione e il rendiconto finanziario, nonché informazioni previsionali.

Dal rendiconto dovrà risultare l'importo delle perdite da considerare definitive.

ART. 17. — Il Comitato di gestione si riunisce a iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, ovvero dalla Banca d'Italia, previa convocazione trasmessa, con il mezzo ritenuto più idoneo, da inviarsi di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora fissata per la riunione.

La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione deve essere assunta con non meno di quattro voti favorevoli.

ART. 18. — L'Assemblea elegge ogni tre anni tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti e, su proposta del Consiglio, ne fissa l'emolumento. I Revisori eleggono nel proprio seno un Presidente.

I Revisori curano il controllo delle spese e in genere la sorveglianza sulla attività e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori assistono alle assemblee e alle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione.

ART. 19. — Qualora un'azienda consorziata, all'atto della sua ammissione al Fondo o successivamente, presenta nei rapporti sotto indicati scostamenti anche da una sola delle relative soglie, essa, con delibera del Comitato di gestione, sarà sospesa dal diritto di voto in Assemblea per tutto il tempo in cui permane una tale situazione; inoltre i suoi esponenti cessano dalla loro eventuale partecipazione al Consiglio, al Comitato di gestione e al Collegio dei Revisori.

I rapporti considerati e le relative soglie sono i seguenti:

- a) rapporto fra sofferenze e impieghi per cassa: massimo 12%;
- b) rapporto fra il patrimonio comprensivo dei fondi liberi e la massa fiduciaria: minimo 6%;
- c) rapporto fra il totale degli impieghi per cassa relativi ai primi dieci clienti, con esclusione degli enti pubblici territoriali, e il totale degli impieghi per cassa a clientela ordinaria: massimo 25%;
- d) rapporto fra le riserve liquide totali e la provvista: minimo 30%;
- e) rapporto avente al numeratore la somma degli oneri per il personale, degli ammortamenti ordinari e delle spese generali, meno lo sbilancio fra ricavi per servizi resi e costi dei servizi ricevuti, e al denominatore i capitali investiti: massimo 5%.

Il Consigliere cessato dalla sua carica ai sensi del primo comma è sostituito per cooptazione in conformità al precedente art. 12, comma 4.

Nel caso che partecipi anche al Comitato di gestione, il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

Il Revisore dei conti, che sia cessato dalla carica ai sensi del 1° comma del presente articolo, è sostituito fino alla prossima Assemblea dal Revisore supplente più anziano.

L'azienda interessata è, inoltre, tenuta, con la periodicità indicata dal Comitato di gestione, a fornire a quest'ultimo informazioni relative all'andamento del rapporto rispetto al quale si sia verificato lo scostamento dalla soglia stabilita.

Limitatamente al primo triennio di attività del Fondo, gli scostamenti relativi al rapporto sofferenze/impieghi per cassa, e al rapporto patrimonio più fondi liberi/massa fiduciaria debbono verificarsi congiuntamente ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente articolo.

È in facoltà del Consiglio stabilire per le filiali in Italia di aziende di credito estere soglie diverse da quelle indicate al secondo comma del presente articolo, avuto riguardo alla natura della loro attività.

Il dettaglio della composizione delle voci di bilancio cui si fa riferimento nel presente articolo è indicato nell'Appendice al presente Statuto.

ART. 20. — Il Fondo si avvale per il suo funzionamento di un contributo annuo determinato dall'Assemblea sulla base del preventivo predisposto dal Consiglio.

Il contributo annuo del primo esercizio é fissato nell'atto costitutivo.

ART. 21. — I mezzi necessari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, sono forniti dai consorziati su richiesta del Comitato di gestione nell'importo di volta in volta da esso determinato con le modalità e nei limiti di cui ai successivi artt. 22 e 23.

Il Fondo deve curare, con la dovuta diligenza, il recupero delle somme impiegate.

ART. 22. — I mezzi richiesti dal Comitato di gestione ai sensi dell'articolo precedente debbono essere somministrati al Fondo per il dieci per cento a vista, per un ulteriore trenta per cento entro venti giorni dalla richiesta e per la parte restante entro sessanta giorni.

Per consentire al Fondo di effettuare interventi immediati, i consorziati si impegnano a somministrare al Fondo stesso la somma iniziale di trenta miliardi da computarsi sull'ammontare complessivo di cui al successivo art 23.

ART. 23. — L'ammontare dei mezzi che i consorziati sono tenuti a somministrare complessivamente al Fondo, ai fini dei suoi interventi e ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22, è stabilito nella misura dell'uno per cento della massa fiduciaria di tutti i consorziati alla data del 30 giugno dell'anno precedente, e comunque non oltre i quattromila miliardi.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può disporre integrazioni dell'ammontare di cui sopra limitatamente alla quota delle esposizioni del Fondo che, a giudizio del Comitato di gestione, presenti una elevata probabilità di perdita o che si sia già tradotta in perdita. Tali integrazioni possono essere disposte in ogni tempo entro il limite massimo, per ciascun esercizio, dello 0,05% della massa fiduciaria di tutti i consorziati, calcolata al 30 giugno dell'anno precedente

ART. 24. — Il Fondo, sulla base del rendiconto del Comitato di gestione, presenta annualmente a ciascun consorziato il rendiconto della gestione effettuata in ordine alle risorse ricevute ai sensi del precedente art. 21.

Nel rendiconto devono in particolare emergere:

- a) il dettaglio delle attività possedute dal Fondo per conto del consorziato;
- b) le eventuali eccedenze attive da accreditare al consorziato;
- c) le somme erogate per concorso al rimborso dei depositi ai sensi dell'art. 26;
- d) le somme erogate per interventi in operazioni di cessione di aziende di credito in liquidazione, ai sensi dell'art. 27;
- e) le somme erogate per interventi di sostegno ai sensi dell'art. 28;
- f) le garanzie concesse ai sensi dell'art. 28;
- g) il dettaglio delle erogazioni per interventi effettuati che, secondo la valutazione del Comitato di gestione, presentano una elevata probabilità di tradursi in perdite.

ART. 25. — Le quote a carico delle singole aziende consorziate per il contributo annuo di funzionamento e per i mezzi che esse si impegnano a somministrare al Fondo ai sensi dei precedenti artt. 21, 22 e 23 sono determinate in relazione alle rispettive basi contributive secondo aliquote rispondenti a criteri di regressività. Le aliquote sono determinate in base alla metodologia riportata nell'Appendice al presente Statuto.

La base contributiva è costituita dalla somma della massa fiduciaria e degli impieghi per cassa, dedotto l'ammontare del patrimonio comprensivo dei fondi liberi; i dati si riferiscono alle situazioni contabili del 30 giugno di ogni anno.

Per le filiali in Italia di aziende di credito estere la base contributiva è costituita dal doppio della massa fiduciaria.

Per il primo esercizio di attività di filiali in Italia di aziende di credito estere e di aziende di credito italiane di nuova costituzione, la quota a loro carico è determinata assumendo come base contributiva quella calcolata per l'azienda più piccola fra le partecipanti al Fondo.

Per le filiali all'estero di aziende di credito italiane consorziate operanti in paesi che non prevedono forme di garanzia dei depositi, la base contributiva è costituita dal doppio della massa fiduciaria raccolta dalle filiali stesse.

Le filiali all'estero di aziende di credito italiane consorziate operanti in paesi che prevedono forme di garanzia dei depositi sono escluse dal calcolo della base contributiva.

Il dettaglio della composizione degli aggregati cui si fa riferimento nel presente articolo è indicato nell'Appendice al presente Statuto.

ART. 26. — Nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una azienda consorziata il Fondo concorre al pagamento dei depositi della clientela e degli altri crediti a essi assimilabili a fronte del subentro nei relativi diritti nei confronti dell'azienda debitrice. Il pagamento è condizionato alla inesistenza accertata dagli organi della liquidazione di debiti diretti o indiretti dei medesimi nominativi nei confronti dell'azienda stessa. Il pagamento, inoltre, non può superare i seguenti limiti, validi per ciascun deposito, e comprensivi degli interessi maturati sino alla data della messa in liquidazione:

- a) integralmente per i primi 200 milioni;
- b) 90% per i successivi 800 milioni;
- c) 80% per i successivi 2 miliardi.

Nessun concorso al pagamento sarà effettuato per la parte del deposito eccedente i tre miliardi.

I suddetti importi sono raddoppiati per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Sono rimborsati integralmente i crediti netti di aziende e istituti di credito risultanti dai conti reciproci per servizi resi, qualificati come tali, sulla base di specifiche regole predeterminate nel Regolamento.

Sono esclusi dal pagamento i crediti dei soggetti che negli ultimi cinque anni abbiano fatto parte degli organi amministrativi, di controllo e di direzione dell'ente posto in liquidazione coatta, nonché dei soci che abbiano esercitato influenza rilevante sulla vita dell'azienda, e dei soggetti che siano ritenuti dal Comitato di gestione, con decisione discrezionale e insindacabile, in qualsiasi modo non meritevoli del beneficio per aver favorito il dissesto o averne tratto vantaggio.

Sono parimenti esclusi dal pagamento i depositi e i crediti a questi assimilabili che, a giudizio discrezionale e insindacabile del Comitato di gestione, presentino gravi anomalie nella costituzione del rapporto o nel suo svolgimento.

Sono, infine, esclusi dall'intervento i depositi e i crediti ad essi assimilabili delle filiali all'estero di aziende di credito italiane consorziate di cui al penultimo comma del precedente art. 25.

Gli importi dei depositi sono previamente decurtati dell'intero ammontare degli interessi accreditati a favore del depositante negli ultimi ventiquattro mesi qualora in detto periodo, e limitatamente ad esso, il tasso medio di interesse riconosciuto abbia superato il novanta per cento del livello medio del tasso primario (*prime rate*) rilevato dall'Associazione Bancaria Italiana.

In tutti i casi previsti dal presente articolo l'entità del concorso al pagamento del singolo deposito non deve, comunque, superare un terzo del patrimonio, comprensivo dei fondi liberi, dell'azienda in liquidazione determinato sulla base dei criteri riportati nell'Appendice e riferito alla data di chiusura dell'ultimo esercizio.

Qualora l'ammontare dei depositi dell'azienda in liquidazione coatta, ammissibili al concorso al pagamento, ecceda il volume dei mezzi che i consorziati sono impegnati a somministrare al Fondo, il Consiglio, su richiesta del Comitato, può deliberare di dilazionare i tempi di pagamento in attesa che si ricostituiscano le necessarie disponibilità, oppure di ridurre i limiti di concorso al pagamento stabiliti al primo comma del presente articolo.

Il pagamento ha luogo con ogni possibile sollecitudine successivamente all'accertamento, ad opera degli organi della liquidazione, dell'esistenza e dell'entità del credito.

Qualora presso una o più categorie di aziende partecipanti esista o venga costituito un fondo tenuto ad intervenire a favore dei depositanti, gli interventi di cui al presente articolo, anche se dilazionati, devono comunque precedere quelli dei fondi di categoria e non danno al Consorzio alcun diritto nei confronti di questi ultimi fondi.

ART. 27. — Il Fondo può, in alternativa al concorso al pagamento dei depositi con le modalità di cui al precedente articolo, e sempre che vi sia un presumibile minor onere, intervenire, di intesa con i commissari liquidatori e su autorizzazione della Banca d'Italia, in operazioni di cessione di attività e passività a una e/o più delle aziende consorziate, ovvero a terzi in caso di offerte più favorevoli.

ART. 28. — Nel caso in cui un'azienda consorziata sia posta in amministrazione straordinaria, il Comitato di gestione, previa richiesta del Commissario straordinario e parere favorevole del Comitato di sorveglianza, nonché in conformità ad autorizzazione della Banca d'Italia, può entro i limiti fissati nel Regolamento, disporre interventi di sostegno dell'azienda, sempre che vi sia un presumibile minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento di cui all'art. 26 nel caso di eventuale successiva liquidazione

Ai sensi del presente articolo, gli interventi del Fondo possono assumere la forma di:

- a) finanziamenti;
- b) garanzie;
- c) ogni altro intervento autorizzato dal Consiglio su proposta del Comitato di gestione.

ART. 29. — I depositi effettuati, anche da aziende o istituti di credito, presso aziende già in gestione commissariale e che beneficino degli interventi del Fondo di cui all'art. 28, sono rimborsati in misura integrale e in via prioritaria.

La stessa disposizione si applica agli incrementi dei depositi già in essere.

ART. 30. — Tutti gli interventi di cui al precedente art. 3 sono condizionati alla previa valutazione e deliberazione degli organi del Fondo, nonché all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Pertanto, né le aziende consorziate, né i depositanti potranno esercitare nei confronti del Fondo alcuna azione per pretendere gli interventi medesimi.

ART. 31. — Le aziende consorziate si impegnano a fornire al Comitato di gestione del Fondo i dati di cui al precedente art. 6 con cadenza semestrale, salvo quanto stabilito al sesto comma del precedente art. 19, nonché i dati di cui al precedente art. 25 con cadenza annuale.

Gli organi del Fondo e tutti coloro che partecipano alla sua attività sono tenuti ad osservare l'obbligo del segreto con riguardo alle notizie e ai dati di cui siano venuti a conoscenza.

ART. 32. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno; la chiusura del primo esercizio è fissata al 31 dicembre 1988.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio provvede a presentare all'Assemblea per l'approvazione una relazione sull'attività da esso svolta nell'esercizio e la relazione e il rendiconto finanziario del Comitato di gestione, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti.

ART. 33. — Le aziende consorziate sono tenute a rendere nota la partecipazione al Fondo mediante apposita menzione negli atti e nella corrispondenza.

ART. 34. — La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 1997 e può essere prorogata.

In caso di scioglimento o comunque di cessazione dell'attività anteriormente al termine di cui sopra, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, specificandone i poteri, e determina le modalità della liquidazione.

ART. 35. — Le eventuali controversie tra consorziati oltre a quella tra essi e il Fondo, che siano relative all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto o siano comunque inerenti al funzionamento del Fondo, sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati d'accordo tra tutte le parti interessate ovvero, in caso di mancato accordo, dalla Banca d'Italia su richiesta della parte più diligente, da comunicare previamente a tutte le altre parti interessate.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, inappellabilmente, da amichevole compositore e senza formalità.

APPENDICE ALLO STATUTO

Parte I: Metodologia di calcolo della quota di contribuzione

1) Ammontare dei contributi richiesto ai partecipanti al Fondo

L'ammontare massimo di contributi da ripartire fra le Aziende partecipanti è determinato dalle norme dell'Art. 23 dello Statuto in base al quale il totale delle contribuzioni al Fondo è fissato nell'1% della massa fiduciaria delle Aziende partecipanti calcolata all'ultimo 30 giugno, con il limite massimo di 4.000 miliardi.

Tale limite, quindi, si applica quando la massa fiduciaria delle Aziende partecipanti supera i 400.000 miliardi

2) Schema di ripartizione

L'ammontare dei contributi richiesti viene ripartito fra i partecipanti utilizzando uno schema proporzionale corretto da un meccanismo di regressività.

La quota proporzionale di base contributiva della singola Azienda viene calcolata facendo il rapporto fra l'ammontare della base contributiva aziendale e la somma delle basi contributive di tutte le Aziende partecipanti.

La base contributiva di ciascuna Azienda è misurata dal seguente aggregato (art. 25 dello Statuto):

- + Massa fiduciaria
- + Impieghi per cassa
- Patrimonio e fondi liberi.

Il contenuto dei suddetti aggregati è esposto in dettaglio nella Seconda Parte della presente Appendice (GLOSSARIO).

La quota regressiva di contribuzione della singola Azienda viene determinata applicando delle correzioni percentuali negative (sgravi) o positive (aggravi) alle quote proporzionali di base contributiva.

Gli sgravi vengono calcolati attraverso una funzione lineare continua, che va dal massimo del — 7,5% per l'Azienda con la maggiore quota di base contributiva a zero nel «punto d'indifferenza».

Gli aggravi vengono calcolati attraverso una funzione lineare discontinua, che va da zero nel «punto d'indifferenza» al 6,5% nel «punto di discontinuità»; dopo tale punto, l'aggravio resta uniforme al 6,5%.

Per le formule relative alla determinazione del punto d'indifferenza, del punto di discontinuità degli aggravi e degli sgravi, si rinvia alla Nota tecnica della presente Appendice. (1)

(1) Si omette di riprodurre qui la «nota tecnica» che, sostanzialmente limitandosi ad indicare in dettaglio i calcoli necessari per la ripartizione tra i partecipanti al Fondo delle quote di contribuzione, non sembra rilevi ai fini dell'individuazione della funzione e della portata del Fondo medesimo.

Parte II: Glossario degli aggregati utilizzati nel calcolo della base contributiva e degli aggregati di bilancio

AGGREGATI E VOCI

CODICI MOD. 86 VIG.

MASSA FIDUCIARIA (Rettificata)

(Residenti e non residenti; Lire e valuta)

DÉPOSITI A RISPARMIO (di clientela ordinaria)	DA	10.01	A 10.23
		+ 10.29	
CONTI CORRENTI PASSIVI CON CLIENTELA ORDINARIA	DA	10.30	A 10.42
MENO: PARTITE ILLIQUIDE AL NETTO DEI DEBORDI	- 26.33	+ 26.34	

PATRIMONIO E FONDI LIBERI

(Residenti; Lire)

Capitale o fondo di dotazione	11.52
Riserva del fondo istituzionale	11.67
Riserva ordinaria	11.53
Fondo di garanzia federale per C.R. e M.C.P.1°)	11.54
Riserva straordinaria	11.55
Fondo rischi e perdite	11.56
Fondo oscillazione titoli	11.57
Riserve aventi speciale destinazione	11.58
Saldi attivi di rivalutazione per congruaggio monetario	11.59
Riserve tassate per riprese fiscali	11.42
Altri accantonamenti	11.51
AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	11.62
MENO:	
DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	- 08.51
Importo da versare dagli azionisti a saldo azioni	- 08.07

IMPIEGHI PER CASSA (Erogati)

(Residenti e non residenti; Lire e valuta)

RIPORTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA	07.02
ANTICIPAZIONI ATTIVE GARANTITE NON REGOLATE IN C/C (a favore di clientela ordinaria)	DA 07.03 A 07.06
CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA	DA 07.08 A 07.16
PRESTITI SU PEGNO	07.17
PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO E FINANZIAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO	07.26
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (a favore di clientela ordinaria)	07.27 07.28
ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C (a favore di clientela ordinaria)	DA 07.35 A 07.38
	DA 07.51 A 07.52
	DA 07.56 A 07.58

AGGREGATI E VOCI

CODICI MOD. 86 VIG.

PARTITE DA SISTEMARE

Effetti insoluti e al protesto: propri	07.59		
Crediti in sofferenza: rivenienti da operazioni effettuate con fondi propri	07.63		
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO IN BASE AL CEDENTE	DA 25.17	25.06 25.26	A 25.15 25.27
CLASSIFICAZIONE DELLO SCONTO DI ANNUALITÀ E DELLE CESSIONI DI CREDITO IN BASE AL CEDENTE	DA	25.32	A 25.35
PARTITE ILLIQUIDE PER EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO, CEDOLE E DOCUMENTI ACCREDITATI S.B.F. SU C/C CON CLIENTELA ORDINARIA	26.32	26.34	
RISCHIO A CARICO DELL'AZIENDA PER OPERAZIONI EFFETTUATE CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	09.40		

SOFFERENZE

(Residenti e non residenti; Lire e valuta)

Crediti in sofferenza: rivenienti da operazioni effettuate con fondi propri	07.63
---	-------

PROVVISTA

(Residenti e non residenti; Lire e valuta)

MASSA FIDUCIARIA (vedi sopra)			
FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	DA	10.60	A 10.63
DEPOSITI DI ISTITUZIONI CREDITIZIE	DA	10.51	A 10.53
CERTIFICATI DI DEPOSITO INTERBANCARI EMESSI	DA	10.67	A 10.70
SALDI LIQUIDI DEI C/C DI CORRISPONDENZA CON ISTITUZIONI CREDITIZIE: Saldi passivi	26.59		
CONTI PASSIVI CON U.I.C.	10.57		
FINANZIAMENTI RICEVUTI DA ISTITUZIONI CREDITIZIE	DA	11.01	A 11.07
ALTRI IMPEGNI E RISCHI: PORTAFOGLIO RISCANTATO PRESSO B.I. E PRESSO ISTITUZIONI CREDITIZIE	DA	09.07	A 09.12
C/C CON ENTI AMMASSATORI	10.58	10.59	
ASSEGNI PROPRI IN CIRCOLAZIONE	DA	10.64	A 10.66
ALTRI FONDI RACCOLTI DA CLIENTELA ORDINARIA	10.44	10.48	10.49

IMPIEGHI PER CASSA RELATIVI AI PRIMI 10 CLIENTI

Quota parte della voce IMPIEGHI PER CASSA (Erogati), desunta dalle segnalazioni alla Centrale dei rischi. Le prime 10 posizioni non devono riferirsi ai crediti relativi a:

1° Settore: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		132 Regioni	
		133 Provincie	
		134 Comuni capoluogo di Provincia	
		142 Comuni non capoluogo di Provincia	
5° Settore: ISTITUZIONI CREDITIZIE	DA	612	A 696
6° Settore: OPERATORI NON RESIDENTI Istituzioni creditizie	DA	932	A 933

AGGREGATI E VOCI

CODICI MOD. 86 VIG.

RISERVE LIQUIDE TOTALI

(Residenti e non residenti; Lire e valuta)

CASSA	DA	01.01	A 01.04
DEPOSITI PRESSO IL TESORO, LA CASSA DD.PP. E LE CASSE DI RISPARMIO POSTALI	DA	01.10	A 01.16
DEPOSITI PRESSO ISTITUZIONI CREDITIZIE	01.26		
	DA	01.31	A 01.33
	DA	01.36	A 01.40
BUONI FRUTTIFERI E CERTIFICATI DI DEPOSITO	01.48	01.49	
SALDI LIQUIDI DEI C/C DI CORRISPONDENZA CON ISTITU- ZIONI CREDITIZIE: Saldi attivi	26.58		
RISCHIO DI PORTAFOGLIO PER AMMASSI OBBLIGATORI, MENO RISCOLO PORTAFOGLIO AMMASSI OBBLIGATORI	25.16	-09.07	
CONTI ATTIVI CON U.I.C.	01.42		
CREDITO APERTO CONCESSO ALL'AZIENDA DA ISTITU- ZIONI CREDITIZIE (ESCLUSO RISCOLO PRESSO B.I.) AL NETTO DEI RELATIVI UTILIZZI	27.09	27.11	27.12 -11.01 -11.03 -11.04 -11.05 -11.06 -11.07 -09.10 -09.12
TITOLI DI PROPRIETÀ AL VALORE DI BILANCIO			
PER NEGOZIAZIONE	01.51	01.52	
PER INVESTIMENTO: NON IMPEGNATI	DA	01.53	A 01.66
	DA	02.01	A 02.20
	DA	02.26	A 02.43
	DA	02.51	A 02.66
	DA	03.01	A 03.15
	03.18		
PER INVESTIMENTO: FONDO LIQUIDAZIONE DEL PERSO- NALE	DA	04.56	A 04.62
	DA	05.01	A 05.21
	DA	05.26	A 05.44
ACCETTAZIONI BANCARIE E VALORI ASSIMILATI NEGO- ZIATI	06.70	06.71	

CAPITALI INVESTITI

(Residenti e non residenti; Lire e valuta)

DEPOSITI PRESSO IL TESORO, LA CASSA DD.PP. E LE CASSE DI RISPARMIO POSTALI	SEZ. 3 INTEGRALE
DEPOSITI PRESSO ISTITUZIONI CREDITIZIE	SEZ. 4 INTEGRALE
BUONI FRUTTIFERI E CERTIFICATI DI DEPOSITO	SEZ. 4bis INTEGRALE
SALDI LIQUIDI DEI C/C DI CORRISPONDENZA CON ISTITU- ZIONI CREDITIZIE: Saldi attivi	26.58
CONTI ATTIVI CON U.I.C.	SEZ. 6 INTEGRALE
TITOLI	SEZ. 7 INTEGRALE
PARTECIPAZIONI	SEZ. 8 INTEGRALE
ACCETTAZIONI BANCARIE E VALORI ASSIMILATI NEGO- ZIATI	SEZ. 8bis INTEGRALE
FINANZIAMENTI AD ISTITUZIONI CREDITIZIE (ESCLUSO B.I.)	SEZ. 9 INTEGRALE
IMPIEGHI PER CASSA: vedi sopra	

AGGREGATI E VOCI

CODICI MOD. 112 VIG.

NOTA: DATI DI CONTO ECONOMICO

(Residenti e non residenti; Lire e valuta)

SPESE PER IL PERSONALE

Spese per il personale	DA	01.43	A 01.48
	01.52	01.54	01.55 *40.24
MENO: Utilizzi di accantonamenti		-04.38	-04.39

(*) La voce 40.24 si riferisce al *modello 86 Vig.* e concerne «Accantonamento al fondo di previdenza: aliquota ordinaria».

SPESE GENERALI

AMMORTAMENTI ORDINARI	02.17	02.20	02.23
Imposte e tasse	01.58	01.59	
Altre spese e costi diversi	DA	02.26	A 02.30
	DA	02.37	A 02.45
MENO: utilizzo del fondo beneficenza		-04.42	

SBILANCIO GESTIONE SERVIZI

Proventi da negoziazione di titoli, cambi e altri valori	03.41	03.44	03.48
Provvigioni, diritti, recuperi di spesa e altri ricavi	DA	03.57	A 03.61
Commissioni, recuperi di spese e altri ricavi	DA	03.64	A 03.74
Proventi diversi	04.22		
MENO:			
Perdite da negoziazione di titoli, cambi e altri valori	-01.26	-01.27	-01.29
Provvigioni, diritti, spese e altri oneri	DA	-01.35	A -01.37
Commissioni, spese e altri oneri	DA	-01.40	A -01.42

Regolamento del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

(approvato dal Consiglio del 10 ottobre 1987 e deliberato dall'Assemblea del 4 novembre 1987)

Assemblea

ART. 1. — La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori, inviato alle Aziende consorziate, per posta o telex, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Le Aziende consorziate partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata, salva la facoltà di farsi rappresentare da altra Azienda consorziata, a norma dell'art. 11, 4° comma dello Statuto. In tal caso l'Azienda rappresentante non può esercitare il diritto di voto per conto della rappresentata, se questa si trova nella condizione prevista dall'art. 19, 1° comma dello Statuto.

ART. 2. — Le votazioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Le nomine alle cariche del Fondo avverranno a scrutinio segreto, a meno che le proposte vengano approvate per acclamazione e nessuno dei partecipanti chieda la votazione.

Le Associazioni che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 12, 1° comma, lett. a) dello Statuto devono preventivamente segnalare le candidature al Presidente.

ART. 3. — L'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 11 dello Statuto, è composto dal Vice Presidente e dai due Consiglieri più anziani di età presenti in Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza:

- assiste il Presidente nella direzione dell'Assemblea e nello svolgimento dei lavori;
- verifica, in caso di votazione a scrutinio segreto, la regolarità delle votazioni e sovrintende allo scrutinio dei voti, per il quale può nominare due o più scrutatori da scegliere tra i partecipanti all'Assemblea e i Revisori.

Consiglio

ART. 4. — Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato mediante lettera raccomandata, o a mezzo telex, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso viene inviato per semplice conoscenza anche al componente che appartenga a un'Azienda consorziata trovantesi nella condizione di cui all'art. 19, 1° comma dello Statuto. In tal caso l'ordine del giorno prevede la sua sostituzione per cooptazione a norma dello stesso art. 19, 3° comma.

Qualora il Consiglio ritenga che, in relazione alla natura delle materie trattate, una particolare seduta debba avere carattere riservato, le funzioni di Segretario sono assolte da uno dei Consiglieri presenti designato dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente.

Comitato di gestione

ART. 5. — I lavori del Comitato di gestione sono coperti dal segreto d'ufficio, salvo che per gli argomenti che, a norma di Statuto, debbono essere sottoposti al Consiglio.

Qualora un componente il Comitato di gestione venga a trovarsi in posizione di conflitto di interessi, in conseguenza della sua appartenenza ad una Azienda consorziata alla quale la delibera da assumersi si riferisca, egli dovrà astenersi dalla trattazione dell'argomento e dalla relativa deliberazione.

Qualora un componente il Comitato di gestione ravvisi un interesse diretto o indiretto dell'Azienda consorziata cui appartiene in questioni sottoposte al Comitato stesso, dovrà farne esplicita dichiarazione ed astenersi dalla trattazione dell'argomento e dalla relativa deliberazione.

Qualora il Comitato ritenga che, in relazione alla natura delle materie trattate, una particolare seduta debba avere carattere riservato, le funzioni di Segretario sono assolte da uno dei componenti il Comitato, su proposta del Presidente.

ART. 6. — Sulle richieste di ammissione al Fondo, il Comitato di gestione compie un esame preliminare e formula un parere al Consiglio ai fini delle deliberazioni di cui all'art. 13, lett. c), dello Statuto.

Il Comitato di gestione propone, altresì, al Consiglio i provvedimenti di esclusione di cui all'art. 7, 3° comma dello Statuto.

ART. 7. — Oltre che sulle materie previste all'art. 16 dello Statuto, il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, sulla struttura e composizione dell'organico e sul trattamento normativo ed economico del personale.

Le deliberazioni riguardanti i dirigenti sono adottate dal Comitato, su proposta del Presidente.

I provvedimenti riguardanti il restante personale, in conformità e nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato ai sensi del 1° comma del presente articolo, sono di competenza del Presidente, che ne riferisce al Comitato nella prima riunione.

Base contributiva e quote di contribuzione

ART. 8. — La base contributiva e le quote di contribuzione di ciascuna Azienda consorziata, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e per gli effetti di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, vengono ricalcolate ogni anno con riferimento alla situazione al 30 giugno.

I dati necessari per il calcolo della base contributiva saranno forniti al Fondo, da ciascuna Azienda consorziata, entro il 31 luglio di ogni anno.

ART. 9. — Nel caso di nuove adesioni, fusioni, recessi od esclusioni divenuti operativi nel secondo semestre dell'anno, le quote di contribuzione saranno ricalcolate con riferimento al nuovo assetto del Consorzio al 31 dicembre dello stesso anno. A tal fine verranno utilizzati i dati relativi alle basi contributive rilevate alla data del 30 giugno precedente, operando, ai sensi del precedente art. 8, le conseguenti variazioni rispetto alla precedente ripartizione.

Nel caso di recesso, ai fini della ripartizione degli oneri connessi con interventi da effettuare dopo la scadenza del relativo termine di preavviso, ma prima che sia stato operato il ricalcolo della base contributiva ai sensi del 1° comma del presente articolo, si farà luogo ad un ricalcolo straordinario della base stessa relativa al nuovo assetto del Consorzio e comunque riferita ai dati relativi al 30 giugno precedente.

ART. 10. — Le quote di contribuzione di cui al precedente art. 8 sono applicate ai fini della determinazione per ogni Azienda consorziata:

- a) dei voti spettanti in Assemblea, ai sensi dell'art. 11, 3° comma dello Statuto;
- b) del contributo annuo di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
- c) delle risorse da utilizzare ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;
- d) della somma iniziale da versare al Fondo ai sensi dell'art. 22, 2° comma dello Statuto;
- e) delle risorse da porre a disposizione del Fondo ai sensi dell'art. 23, 1° comma dello Statuto.

ART. 11. — Nella determinazione delle quote di contribuzione necessarie per interventi a favore di Aziende consorziate, non si tiene conto delle quote di pertinenza delle Aziende destinatarie degli interventi medesimi.

ART. 12. — I dati occorrenti per il calcolo dei rapporti di cui agli articoli 6 e 19 dello Statuto saranno forniti al Fondo da ciascuna Azienda consorziata con le seguenti periodicità:

- rapporti di cui alle lett. *a, b, c, d*, con cadenza semestrale ed entro il 31 luglio ed il 15 febbraio dell'anno successivo;
- rapporto di cui alla lett. *e*, con cadenza annuale ed entro il 31 luglio.

I dati occorrenti per il calcolo dei rapporti di cui alle lett. *a, b, c*, devono riferirsi alle situazioni del 30 giugno e del 31 dicembre.

I dati occorrenti per il calcolo del rapporto di cui alla lett. *d*, devono riferirsi alla media del semestre solare calcolata sui dati di inizio e di fine di ciascun trimestre.

I dati necessari per il calcolo del rapporto di cui alla lett. *e* devono riferirsi:

- per quanto riguarda il numeratore, alle risultanze del conto economico dell'ultimo esercizio;
- per quanto riguarda il denominatore, alla media dei dati trimestrali, da determinare in base ai dati relativi al dicembre dell'anno precedente, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno considerato. Dei cinque valori considerati dovrà essere calcolata la media aritmetica ponderata, attribuendo peso unitario ai due dati di dicembre e peso doppio ai dati di marzo, giugno e settembre.

Quando un'Azienda consorziata incorpori un'Azienda non consorziata, ovvero ne acquisti attività e passività che determinino un aumento di oltre il dieci per cento della massa fiduciaria, l'Azienda incorporante o acquirente dovrà comunicare al Fondo, entro i due mesi dalla data dell'incorporazione o dell'acquisto, i dati di cui al presente articolo.

ART. 13. — Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, 6° comma dello Statuto, il Comitato di gestione può prescrivere che, quando gli scostamenti rispetto ai limiti previsti nel suddetto art. 19 superino la metà della differenza tra gli stessi e quelli previsti nell'art. 6 dello Statuto, l'Azienda consorziata fornisca al Fondo gli ulteriori elementi che fossero ritenuti necessari ai fini delle valutazioni di competenza.

Nuove ammissioni

ART. 14. — L'ammissione al Fondo di un'Azienda diverrà operativa a partire dal semestre solare successivo a quello in cui l'ammissione stessa è stata deliberata dal Consiglio ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Da tale termine decorreranno, pertanto, a carico della nuova consorziata, tutti gli obblighi di Statuto, nonché l'applicabilità nei suoi confronti degli interventi previsti dall'art. 3 dello Statuto stesso.

Prospetto di raccordo con il glossario

ART. 15. — Per quanto riguarda le segnalazioni di dati contabili di cui al precedente art. 12, le Aziende di credito consorziate che utilizzano lo schema contabile della «Matrice dei conti» possono fare riferimento al prospetto di raccordo con le voci descritte nell'Appendice dello Statuto (Glossario), riportato anche in Appendice al presente Regolamento.

Criteri di identificazione dei conti reciproci

ART. 16. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 dello Statuto, per il riconoscimento della qualità di conto reciproco è necessario:

- a) che esista apposita convenzione, in virtù della quale le banche contraenti possano contabilizzare operazioni di iniziativa per servizi reciprocamente resi;
- b) che il conto sia stato regolarmente interessato da un flusso reciproco di operazioni;

- c) che sia regolato a tasso reciproco;
- d) che sia tenuto a saldi liquidi tendenzialmente bilanciati per effetto di un equilibrio del flusso di lavoro scambiato o, se tale flusso non fosse di per sé equilibrato, a seguito di regolari interventi di pareggiamento dei saldi.

Interventi in operazioni di cessione di attività e passività di aziende in liquidazione coatta amministrativa

ART. 17. — Ai fini degli interventi di cui all'art. 27 dello Statuto, quando un'Azienda consorziata sia in amministrazione straordinaria il Fondo potrà chiedere ai Commissari Straordinari gli elementi informativi e di valutazione necessari e, ove li ottenga, previa intesa con la Banca d'Italia li potrà portare a conoscenza delle Aziende o dei terzi eventualmente interessati.

Limiti e condizioni applicabili agli interventi di sostegno

ART. 18. — L'ammontare complessivo di mezzi che il Fondo potrà impegnare per finanziamenti di sostegno delle Aziende consorziate in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, non potrà superare i quattro quinti della consistenza complessiva dei mezzi a disposizione del Fondo.

Il Consiglio può autorizzare, a richiesta del Comitato di gestione, il superamento di tale limite quando i finanziamenti di sostegno da attuare siano di durata prevedibilmente non eccedente i sei mesi.

Agli interventi di sostegno deliberati dal Comitato di gestione, nelle forme previste alle lett. a) e b) del 2° comma dell'art. 28 dello Statuto e nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al 1° comma dello stesso articolo, possono essere applicate condizioni particolari, stabilite volta a volta dallo stesso Comitato.

Recesso

ART. 19. — In pendenza del termine di preavviso di cui all'art. 8 dello Statuto, l'Azienda recedente resta soggetta agli obblighi e conserva i diritti previsti dallo Statuto medesimo; potrà inoltre essere destinataria degli interventi del Fondo ai sensi dell'art. 3 dello Statuto stesso.

Entro due mesi dalla scadenza del termine di preavviso il Fondo rimborserà all'Azienda recedente la parte eventualmente residua della quota versata ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Gli interessi a favore dell'Azienda recedente, maturati fino alla data di efficacia del recesso, verranno liquidati entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio nel quale il recesso stesso ha avuto effetto.

Le quote versate dall'Azienda recedente in relazione ad interventi effettuati dal Fondo ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto saranno successivamente rimborsate, per la parte di competenza, compresi i relativi interessi, entro due mesi dalla data dell'effettivo rientro.

Riaccredito d'interessi alle aziende consorziate

ART. 20. — Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto annuale di cui all'art. 32 dello Statuto, il Fondo provvederà ad accreditare a ciascun consorzio, con valuta 31 dicembre dell'esercizio precedente, gli interessi e frutti di pertinenza, maturati sulle somme versate in previsione degli interventi, per il periodo della loro giacenza presso il Fondo, o corrisposti dalle Aziende destinatarie dei finanziamenti di sostegno.

Regolamento del Fondo di solidarietà e di sviluppo delle Casse di Risparmio.

Origine

ART. 1. — La denominazione del «Fondo di Anticipazioni a Casse di Risparmio» è modificata, in conformità del voto formulato dal VII Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio, in «Fondo di Solidarietà e di Sviluppo delle Casse di Risparmio».

Scopi

ART. 2. — Scopi del «Fondo» sono:

- a) la difesa del nome e del prestigio delle Casse di Risparmio e degli altri Enti Associati;
- b) la collaborazione nel risanamento delle Casse di Risparmio che si trovino temporaneamente in difficoltà di carattere economico-patrimoniale;
- c) lo sviluppo ed il potenziamento dell'Organizzazione delle Casse di Risparmio anche dal punto di vista territoriale.

Partecipanti

ART. 3. — Alla Formazione del «Fondo» partecipano le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di 1^a categoria e gli Enti equiparati aderenti all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane.

La quota di partecipazione è fissata dal Consiglio in misura pari all'importo delle quote di partecipazione conferite alla data del 31 dicembre 1949 al «Fondo di Anticipazione a Casse di Risparmio» e all'incremento annuale delle stesse in misura, per ogni partecipante, *non superiore al 2 per cento degli utili netti di bilancio accertati*, senza alcuna interferenza da parte degli organi amministrativi del «Fondo», sulla base dei bilanci ufficiali dei partecipanti approvati nell'anno precedente.

Sulle quote di partecipazione potrà essere corrisposto un interesse.

Patrimonio

ART. 4. — Il patrimonio del «Fondo» è costituito dalle riserve accantonate al 31 dicembre 1949 e costituenti il patrimonio del «Fondo di Anticipazioni a Casse di Risparmio» e dagli avanzi di gestione annuali.

Amministrazione

ART. 5. — Il «Fondo» è gestito dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane. Tutte le funzioni inerenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria e al perseguimento degli scopi di esso sono esercitate dal Consiglio dell'Associazione.

Il legale rappresentante dell'Associazione ha anche la rappresentanza legale del «Fondo».

Funzionamento

ART. 6. — La Cassa di Risparmio che si trovi nelle condizioni di dover chiedere l'intervento del «Fondo» nel suo risanamento economico-patrimoniale dovrà presentare al Consiglio dell'Associazione la relativa domanda accompagnata da una documentata relazione sullo stato patrimoniale dell'Istituto, sulle cause che hanno determinato la situazione deficitaria, sull'andamento del conto economico e sulle misure predisposte, nell'ambito aziendale, per fronteggiare entro i limiti consentiti da rigidi criteri di amministrazione la graduale eliminazione del deficit.

ART. 7. — Il Consiglio dell'Associazione, compiuti gli opportuni accertamenti, delibera a suo insindacabile giudizio sull'accoglimento della domanda, fissa la misura dell'intervento e stabilisce le eventuali condizioni cui l'intervento del «Fondo» potrà essere subordinato.

ART. 8. — L'intervento del «Fondo» ai fini del raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Regolamento dovrà, di regola, realizzarsi mediante erogazione di un contributo a favore del partecipante, che ha chiesto di avvalersi dei benefici del «Fondo» da destinare unicamente all'ammortamento delle perdite accertate.

Il contributo potrà essere erogato anche in più rate annuali.

ART. 9. — L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente verrà deliberata dal Consiglio dell'Associazione e l'ammontare totale di essi non potrà, di regola, superare annualmente l'importo delle rendite nette prodotte dalla gestione delle disponibilità.

Impieghi e bilancio

ART. 10. — Le disponibilità del «Fondo» verranno investite nelle forme che saranno stabilite dal Consiglio dell'Associazione.

Le giacenze liquide saranno depositate presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.

ART. 11. — Il bilancio del «Fondo», corredato da una breve relazione, dovrà essere presentato per l'approvazione dal Consiglio dell'Associazione all'Assemblea Generale annuale degli Enti Associati.

Scioglimento del fondo

ART. 12. — In caso di scioglimento, le quote di partecipazione verranno rimborsate agli Enti partecipanti; l'Assemblea Generale degli Enti partecipanti delibererà circa la destinazione delle eventuali riserve accantonate.

Regolamento del Fondo centrale di garanzia costituito ad iniziativa della Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane.

ART. 1. — Ad iniziativa della Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane è istituito, presso l'ICCREA, con propria autonomia contabile, il Fondo Centrale di Garanzia della categoria delle Casse Rurali ed Artigiane.

Il Fondo è espressione dello spirito di solidarietà del credito cooperativo ma si preclude ogni potere di indirizzo e coordinamento delle attività delle Casse Rurali ed Artigiane.

La durata del Fondo è illimitata.

ART. 2. — Sono scopi del Fondo:

- 1) realizzare un accantonamento di risorse per interventi finalizzati alla tutela dell'immagine delle Casse e allo sviluppo della cooperazione di credito;
- 2) fornire alle Casse in temporanea difficoltà di gestione i mezzi finanziari e patrimoniali atti a conseguire il ripristino della normalità;
- 3) intervenire sino al limite della dotazione disponibile del Fondo, anche in sede di liquidazione di Casse, nell'interesse dei depositanti e a salvaguardia dell'immagine della categoria;
- 4) assistere, con apporti finanziari e patrimoniali, Casse di nuova costituzione allo scopo di agevolare un loro più efficace inserimento nel mercato bancario;
- 5) promuovere tutte le iniziative e porre in essere tutte le operazioni atte a conseguire le predette finalità, sostenendo anche interventi di assistenza tecnico-revisionale operati dalle strutture federative periferiche e centrali, aventi lo scopo di prevenire situazioni di crisi delle Casse.

Gli interventi di cui sopra, limitati alle aziende di credito della categoria, non sono automatici, neppure nei confronti delle aziende partecipanti al Fondo; essi si rendono effettuabili soltanto a seguito dell'atto deliberativo di cui all'art. 8. Inoltre, fatta eccezione per gli interventi in sede di liquidazione, gli stessi possono essere interrotti prima del termine a seguito del mancato rispetto delle condizioni o del venir meno dei presupposti sulla base dei quali furono concessi.

I cennati interventi, naturalmente, sono indipendenti dalle azioni di rivalsa nei confronti di amministratori, sindaci e dipendenti responsabili delle perdite causate alle Casse e da quelle di recupero nei confronti di clienti o di terzi debitori, delle quali restano titolari le anzidette Casse. Queste sono tenute, tuttavia, a riferire periodicamente al Fondo circa le dette azioni, onde consentire allo stesso un'opera di controllo in funzione della tutela dei propri interessi.

ART. 3. — La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dalla somma dei conti indisponibili che ciascuna Cassa aderente accende presso l'ICCREA — per le province di Trento e Bolzano per il tramite delle rispettive Casse Centrali — per la percentuale che sarà indicata di tempo in tempo dall'assemblea della

FederCASse in relazione alla massa fiduciaria amministrata da ciascuna Cassa. Le variazioni in aumento di detta percentuale saranno comunicate preventivamente alla Banca d'Italia per i conseguenti provvedimenti.

L'assemblea della Federazione Italiana potrà anche stabilire i modi e i tempi dei versamenti, in relazione alle esigenze del Fondo e tenendo conto in generale delle situazioni tecniche delle aziende partecipanti.

ART. 4. — La dotazione disponibile del Fondo è costituita dalla «Riserva Fondo Centrale di Garanzia» che sarà formata attraverso l'accantonamento, al netto degli oneri fiscali, di importi pari agli utili di gestione del Fondo e a qualsiasi altro apporto che ad essa pervenga da enti pubblici o privati.

La predetta «Riserva» è destinata alla realizzazione degli scopi del Fondo per tutta la durata di esistenza del medesimo.

ART. 5. — I mezzi comunque costituenti il Fondo, al netto degli interventi istituzionali, devono essere investiti per l'intero importo in titoli di Stato o in titoli ad essi equiparati, ovvero depositati presso altre aziende di credito.

ART. 6. — Le poste del Fondo sono annotate separatamente dall'ICCREA nella propria contabilità, sia per la sezione passiva che per quella attiva e vengono evidenziate a parte in apposito allegato al bilancio.

Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale dell'ICCREA riferiscono circa la gestione del Fondo nelle relazioni sul bilancio annuale dell'Istituto.

ART. 7. — I conti indisponibili saranno remunerati dall'ICCREA al tasso annuo del 5 per cento e dell'interesse ulteriore da stabilirsi a consuntivo in relazione alle risultanze della gestione del Fondo.

Gli interessi riconosciuti sui conti indisponibili si sommano agli apporti versati dalle singole Casse e vanno ad incremento della dotazione finanziaria del Fondo.

ART. 8. — L'amministrazione del Fondo è affidata al consiglio di amministrazione dell'ICCREA che opererà ai sensi dello statuto sociale.

Le operazioni connesse agli scopi di cui all'art. 2 saranno trattate dal consiglio di amministrazione dell'ICCREA, previa proposta della Federazione regionale o provinciale cui aderisce la Cassa da sovvenire, sentito il parere della FederCASse.

Dette operazioni, quando costituiscano interventi di sostegno finanziario o patrimoniale delle Casse, debbono essere sottoposte alla Banca d'Italia per la preventiva autorizzazione. Esse impegnano giuridicamente soltanto l'ICCREA, cui è pertanto preclusa, in caso di perdite, ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti delle Casse e della parte indisponibile del Fondo.

ART. 9. — Le operazioni connesse agli scopi di cui all'art. 2 saranno effettuate nelle forme tecniche e giuridiche e per la durata ritenute più idonee.

Quando siano cessate le ragioni che hanno determinato l'intervento, la Cassa sovvenuta potrà essere chiamata a versare al Fondo il beneficio riveniente dall'aiuto finanziario o patrimoniale, secondo le sue capacità di reddito.

In tutti i casi e durante le fasi relative e connesse agli interventi a favore di Casse, il Fondo opererà d'intesa e in stretta collaborazione con le strutture federative periferiche e centrali delle Casse Rurali.

ART. 10. — Le Casse mantengono il diritto di recesso, a condizione che non abbiano pendenze nei confronti del Fondo, sia per interventi e sia per rimborsi di apporti ricevuti. Il recesso deve essere comunque deliberato dall'assemblea dei soci e comunicato per iscritto all'ICCREA. Esso avrà effetto con lo scadere del secondo anno successivo a quello in cui è stato comunicato.

In caso di recesso le Casse hanno diritto alla restituzione delle somme figuranti nei rispettivi conti indisponibili comprensive degli interessi riconosciuti ex art. 7 del presente Regolamento.

ART. 11. — Nel caso di scioglimento del Fondo sono restituite alle Casse partecipanti — gradualmente in relazione alla realizzazione dell'attivo — le somme dei rispettivi conti indisponibili come sopra calcolate.

L'eventuale riserva del Fondo va attribuita alle Casse partecipanti in rapporto alla entità dei rispettivi conti indisponibili.

QUADERNI PUBBLICATI

- 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985.
- 2 — FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986.
- 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- 5 — GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- 6 — LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986.
- 7 — GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- 8 — VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella C.E.E.*, giugno 1986.
- 9 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- 10 — FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- 11 — *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- 12 — CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986.
- 13 — GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- 14 — GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- 15 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- 16 — CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- 17 — PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.

